



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

E

CODICE ETICO

Inpower S.r.l.

**ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e
integrazioni**

**I° versione approvata con determina
dell'Amministratore Unico del 14/11/2022**

**II° versione approvata con determina
dell'Amministratore Unico del 01/04/2025**

inPower S.R.L.
via Calata San Marco N°13
80133 Napoli
C.F. e P.Iva: 05807291210
[Handwritten signature]

Sommario

Parte generale

1.	<u>IL QUADRO NORMATIVO.....</u>	5
1.1.	I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	5
1.2.	LE TIPOLOGIE DI REATI CONTEMPLATI	7
1.3.	LE SANZIONI.....	7
1.4.	LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI.....	9
1.5.	LE AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
2	<u>L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</u>	11
2.1	LA SOCIETÀ INPOWER S.r.l.	11
2.2	LO SCOPO DI ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	11
2.3	IL CAMPO DI APPLICAZIONE.....	12
2.4	LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL MODELLO	12
3	<u>LA STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO</u>	13
3.1	PREMESSA METODOLOGICA: CONCETTO DI "RISCHIO ACCETTABILE"	13
3.2	LA STRUTTURA.....	14
3.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI.....	15
3.4	IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI	16
3.5	I PROCESSI SENSIBILI E CRITERI DECISIONALI	17
3.6	I SISTEMI INFORMATIVI E APPLICATIVI INFORMATICI	17
3.7	LA DIFFUSIONE E FORMAZIONE	17
4	<u>IL CODICE ETICO</u>	19
4.1	<u>INTRODUZIONE</u>	19
4.2	<u>I PRINCIPI ETICI GENERALI</u>	20
4.3	<u>I CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE</u>	20
4.4	<u>CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI</u>	21
4.5	<u>RELAZIONI CON CONSULENTI ESTERNI, AGENTI E COLLABORATORI</u>	21
4.6	<u>CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI.....</u>	22

4.7	<u>CRITERI DI CONDOTTA A TUTELA DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO</u>	<u>22</u>
4.8	<u>CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	<u>22</u>
4.9	<u>CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA.....</u>	<u>23</u>
4.10	<u>CRITERI DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DEI SISTEMI INFORMATICI</u>	<u>24</u>
4.11	<u>DIVIETO DI OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RICETTAZIONE, AL RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</u>	<u>25</u>
4.12	<u>CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DI OMAGGI E REGALI</u>	<u>25</u>
4.13	<u>TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	<u>25</u>
4.14	<u>TUTELA DELL'AMBIENTE.....</u>	<u>26</u>
4.15	<u>RAPPORTI CON LA COMUNITÀ.....</u>	<u>26</u>
4.16	<u>OSSERVANZA DEL CODICE ETICO</u>	<u>26</u>
4.17	<u>MODIFICA DEL CODICE ETICO</u>	<u>27</u>
5.	<u>IL SISTEMA SANZIONATORIO</u>	<u>27</u>
6.	<u>L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	<u>28</u>
6.1	<u>FUNZIONAMENTO DELL'OdV</u>	<u>28</u>
6.2	<u>FUNZIONI E POTERI</u>	<u>28</u>
6.3	<u>REPORTING NEI CONFRONTI DELL'ODV.....</u>	<u>30</u>

PARTE SPECIALE

Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato

Parte speciale B – Reati societari

Parte speciale C – Reati contro la Personalità Individuale

Parte speciale D – Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Parte speciale E – Reati ambientali

Parte speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
Illecita e autoriciclaggio

Parte speciale G – Reati informatici e trattamento illecito di dati

Parte speciale H – Reati Tributarî

Parte speciale I – Reati contro l'industria e il commercio

Parte speciale L – reati di Criminalità organizzata

Parte Speciale M – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte Speciale N - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento

Parte speciale O - Induzione A Non Rendere Dichiarazioni O A Rendere Dichiarazioni Mendaci All'autorità
Giudiziaria

Documento Attività Sensibili

ALLEGATI

Allegato 1 – Struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 2 – Sistema sanzionatorio

Allegato 3 – Struttura organizzativa e sistema delle deleghe e dei poteri

Allegato 4 - Whistleblowing

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: “**D.Lgs. 231/01**” o anche “**Decreto**”) il quale ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (cosiddetti “apicali” quali, a titolo esemplificativo, amministratori, procuratori, direttori generali) ma anche da coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi (a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

Tale forma di responsabilità amministrativa è equiparabile di fatto alla responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito di un processo penale (art. 36 D. Lgs. 231/01) a seguito dell’iniziativa del Pubblico Ministero (artt. 55 e 56 D. Lgs 231/01). La responsabilità amministrativa della Società va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati reati nell’interesse o vantaggio dell’ente (**c.d. reati presupposto**).

L’accertamento potrà avere due conclusioni:

- a. l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, o la prova è insufficiente o contraddittoria, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo (art. 66 D.Lgs. 231/2001);
- b. se invece l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato (i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati), il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, di cui si dirà di più nei paragrafi successivi, e lo condanna al pagamento delle spese processuali (art. 69 D.Lgs. 231/2001).

Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 231/01 tale forma di responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all’estero**, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p., a condizione che il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente, che la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Giova, altresì, ricordare che la responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato o il reato sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia o dalla prescrizione.

1.1. I criteri di imputazione della responsabilità

Se, dal punto di vista soggettivo, il rimprovero mosso all’ente è quello che il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione, dal punto di vista oggettivo i criteri di imputazione della responsabilità sono di tre tipi:

- a) la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell’ambito del Decreto dagli artt. 24 – 25 *duodevicies*;
- b) il fatto di reato deve essere stato commesso «nell’interesse o a vantaggio dell’ente»;
- c) il fatto di reato deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati (c.d. apicali o subordinati).

Il primo presupposto fondamentale della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste quindi nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Interesse e/o vantaggio

Il secondo presupposto, elemento costitutivo della responsabilità in esame è, dunque, rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, che, pertanto, non risponde se l'autore del reato presupposto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tali concetti, non precisati dalla norma in esame, sono nella prassi giurisprudenziale ritenuti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo. Ne deriva che la responsabilità prevista dal Decreto sorge non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (*ex post*) per l'Ente stesso, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione (*ex ante*) nell'interesse dell'Ente.

La Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce, infatti, al primo una valenza marcatamente soggettiva, suscettibile di una valutazione *ex ante* (c.d. finalizzazione all'utilità) e al secondo una valenza marcatamente oggettiva – riferita quindi ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell'ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore – suscettibile di una verifica *ex post*¹.

Interesse e/o vantaggio nei reati colposi

La normativa sulla responsabilità penale degli enti è, di norma, basata su reati-presupposto di natura dolosa.

L'introduzione dell'art. 25 *septies* relativamente ai reati colposi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (operata dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 ss. mm. ii.) ha, tuttavia, riproposto l'assoluta centralità della questione circa la matrice soggettiva dei criteri di imputazione, in particolare alla luce della mal conciliabilità dei concetti di interesse/vantaggio con i reati colposi. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme di natura cautelare intese a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro, potrebbe tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* alla stregua di un "vantaggio" (si pensi, per esempio, alla non fornitura di mezzi di protezione o alla mancata revisione di qualsiasi tipo di attrezzatura dettata da esigenze di risparmio).

Autori del reato: soggetti apicali e sottoposti

In forza dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 l'illecito penale deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale» o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»);
- o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui alla lettera a) (c.d. «sottoposti»).

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

¹ I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella:

- 1) oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore;
- 2) concretezza, intesa come iscrizione dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività;
- 3) attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo; non necessaria rilevanza economica, ma riconducibile pure a una politica d'impresa.

Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'Ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere:

- 1) diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'Ente;
- 2) indiretto, cioè mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'Ente;
- 3) economico, anche se non necessariamente immediato.

1.2. Le tipologie di reati contemplati

I reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto. In particolare, la responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati (c.d. reati-presupposto) appartenenti alle famiglie di reato:

- Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-ter - Reti societari;
- Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies - Abusi di mercato;
- Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-octies.1 - Reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-undecies - Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25-quindecies - Reati tributari;
- Art. 25-sexiesdecies - Delitto di contrabbando;
- Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggisti.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.137 del 9 ottobre 2023 ha ampliato il catalogo dei "reati presupposto".

L'art. 24, d.lgs. 231/2001 è stato infatti arricchito dalla previsione di due nuove fattispecie di reato. Si tratta delle fattispecie di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.).

L'art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, invece, è stato integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di "Trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-bis c.p.

Si precisa che non tutte le famiglie di reato risultano potenzialmente incidenti sulle attività aziendali di Inpower srl S.p.A..

1.3. Le sanzioni

L'art. 9 D. Lgs. 231/01 prevede l'irrogazione di sanzioni in caso di accertata responsabilità dell'ente.

Il catalogo sanzionatorio è così strutturato:

- a. **sanzioni amministrative pecuniarie**, sempre irrogate dall'autorità giudiziaria in caso di accertata responsabilità dell'ente. Calcolate in quote, di numero non inferiore a 100 né superiore a 1000, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,23 ed euro 1.549,37. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e/o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte nel caso in cui:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- b. **sanzioni interdittive**, si applicano solo in relazione ai reati per i quali espressamente previsto, nonché in presenza delle seguenti circostanze:

- la società ha tratto dal reato commesso da un apicale/subordinato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- c. **confisca del prezzo o profitto del reato**. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

- d. **pubblicazione della sentenza** di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.4. Le misure cautelari interdittive e reali

Nei confronti della società sottoposta a procedimento può essere applicata, in via cautelare, una misura cautelare interdittiva o reale.

Le misure cautelari interdittive – che consistono nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – sono disposte in presenza di due requisiti:

- a. quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale – un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti);
- b. quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali consistono, invece, nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

Il sequestro preventivo ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

Il sequestro conservativo ha ad oggetto beni mobili o immobili della società nonché somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.5. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono forme di esonero da responsabilità differenti a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o subordinata.

L'art. 6 co. 1 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. «posizione apicale» e la Società provi che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;

2. ha affidato ad un organo interno, c.d. Organismo di Vigilanza (OdV) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. i soggetti in c.d. «posizione apicale» hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
4. non vi è stato omezzo o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. «sottoposti» ma sia accertato che la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza).

È bene precisare, quindi, che l'onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale o da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione.

Infatti, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la Società dovrà provare che il reo abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati impostogli dalla Società violando (con frode) il Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, nel caso del reato commesso dal soggetto apicale, l'invocabilità dell'esimente postula che non sia sufficiente la sola idoneità del Modello ad escludere l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma altresì che il Modello adottato sia tale per cui possa essere eluso soltanto fraudolentemente.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti che sono sottoposti all'altrui direzione è sufficiente perché sia invocabile l'esimente l'aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo spettando al magistrato la prova della sua eventuale inidoneità.

Risulta a questo punto agevole comprendere che, al di là delle esimenti invocabili dalla Società a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno con relativa inversione dell'onere della prova, il fulcro centrale della disciplina per l'esonero della responsabilità della Società previsto dal D.Lgs. 231/2001 sta nell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un'occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle attività aziendali.

L'art. 6 co. 2 del Decreto dispone, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto è possibile affermare che la Società, per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa, deve dotarsi di presidi etico-comportamentali ai quali ispirarsi nello svolgimento delle attività aziendali. A tal fine risulta necessaria l'adozione di un Codice Etico che statuisca principi generali di comportamento. Risulta, altresì, necessario definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una

segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti. Ed ancora, formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla “segregazione dei compiti” tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio), assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, nonché, infine, comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato tutti siffatti presidi.

Su tale sistema vigila l’Organismo di Vigilanza, caratterizzato da sostanziale autonomia, indipendenza e professionalità, valutando l’adeguatezza del modello e vigilando sul suo funzionamento, operando con continuità di azione.

2 L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 La società Inpower S.r.l.

Inpower S.r.l. appartiene al gruppo industriale privato HYA Holding, una costellazione di aziende specializzate nella Digital Integration, nello sviluppo di Piattaforme Software Enterprise proprietarie, Infrastrutture e Impianti. Detiene il 44% della proprietà del Consorzio Stabile Inpower Group SCPA. Tra le principali realtà italiane attive nei progetti di infrastrutture.

Ha sede in Via Calata San Marco 13 – Napoli. È specializzata nella progettazione e realizzazione di Infrastrutture complesse e Impianti quali Fibra Ottica geografica, Cablaggi strutturati, Reti Radio Wireless Indoor e Outdoor, Reti LAN/MAN/WAN, Impianti elettrici Civili e Industriali, Sistemi di Videosorveglianza, Reti Telefoniche e Impianti per riqualificazione energetica.

La struttura organizzativa della Società è definita attraverso l’emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative da parte dell’Organo amministrativo.

2.2 Lo scopo di adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Inpower S.r.l., in coerenza con i propri principi etico-comportamentali e al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario dotarsi del Codice Etico e del “Modello” in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 231/01.

La Società ritiene che l’adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i propri *stakeholder* (dipendenti e terzi con i quali Inpower srl a qualsivoglia titolo si relaziona) nell’adozione di comportamenti corretti e in linea con la propria politica valoriale.

Il modello, al fine di strutturare un sistema preventivo e di controllo, individua le attività maggiormente sensibili al “rischio-reato” e le modalità operative per farvi fronte.

Le finalità del Modello sono, pertanto, di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati alle condotte illecite;
- fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di Inpower srl nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza dell’eventualità di porre in essere, ove risultino violate le disposizioni riportate nel modello, condotte passibili di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Inpower srl;
- ribadire che Inpower srl non ammette comportamenti illeciti;

- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e, dunque, indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3 Il campo di applicazione

I protocolli descritti nella Parte Speciale del Modello si applicano a tutti coloro che intrattengono, a qualsivoglia titolo, rapporti con la Società. Trattasi di coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, i soci e dipendenti, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente alla stessa.

In forza dei rapporti contrattuali instaurati e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner commerciali (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Inpower srl divulga il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.4 Le attività propedeutiche all'adozione del Modello

La Società, anche tramite il supporto di consulenti esterni, ha avviato il progetto finalizzato allo sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "MOGC") ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/01 e, in via principale e non esaustiva, delle Linee Guida Confindustria.

Nel corso del progetto, il Gruppo di lavoro 231 ha interagito con le funzioni aziendali competenti con incontri e interviste mirati alla raccolta di informazioni e documentazione relativi alla Società al fine di procedere ad una dettagliata analisi e all'individuazione e valutazione delle aree di rischio, in particolare quelle relative ai Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato, Reati Societari e Reati Tributari.

L'attività di progettazione, predisposizione e sviluppo del MOGC è stata finalizzata prioritariamente a presidiare le aree che sono emerse come maggiormente a rischio.

Tale attività è stata strutturata come di seguito indicato:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del progetto di predisposizione e sviluppo del MOGC;

- Raccolta documentazione/informazioni preliminari (norme, procedure, *policies*, documenti con i quali la società si presenta all'esterno, sistema delle deleghe, *job description*, etc.);
- Analisi dell'azienda e identificazione delle aree di rischio ex D. Lgs. 231/01 ("macro aree" di attività sensibili) e dei relativi processi e ruoli aziendali coinvolti;
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura² dei processi sensibili in termini di:
 - reati prospettabili ed astrattamente ipotizzabili a cui ciascun processo risulta esposto;
 - potenziali modalità attuative del reato per ciascun processo;
 - funzioni organizzative/ruoli aziendali coinvolti nel processo;
 - grado di rischio associato.

Successivamente si è provveduto ad implementare un piano di azioni di miglioramento che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e della documentazione integrante (Codice etico, Sistema sanzionatorio, ecc.).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 è stato presentato al Vertice aziendale e successivamente sottoposto all'approvazione e delibera dell'Organo Amministrativo della Società.

Le fasi indicate hanno prodotto specifica documentazione di pianificazione, organizzazione, comunicazione e avvio del progetto di predisposizione e sviluppo del MOG.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato è un atto di emanazione dell'organo amministrativo e, come tale, allo stesso è rimessa anche l'eventuale modifica e/o integrazione.

3 LA STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa metodologica: concetto di "rischio accettabile"

Di particolare rilievo ai fini della costruzione del Modello è il concetto di "rischio accettabile".

Il rischio è ritenuto tale quando i controlli aggiuntivi introdotti per prevenire la commissione dei reati "costano" più della risorsa da proteggere (es. le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigile armato). Ciò che, infatti, rileva è la necessità di definire quale sia il limite alla quantità/qualità delle presidi da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati, oltre la quale l'introduzione di tali strumenti di prevenzione risulti eccessivamente gravoso. D'altronde, in assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è, difatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. In settori differenti siffatta valutazione ruota attorno alla logica economica dei costi, che, tuttavia, nel contesto del D. Lgs. 231/01, non può costituire un riferimento utilizzabile in via esclusiva.

Si ritiene, dunque, che la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, sia rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c). Diversamente, nei casi di reati di natura

² Ai fini dello svolgimento delle indicate attività di *risk assessment* la metodologia seguita si è concentrata sulla combinazione di due principali parametri di riferimento:

1. Probabilità (grado di possibilità di realizzazione dell'evento);
2. Impatto (potenziali conseguenze in caso di realizzazione dell'evento).

Il primo parametro prende in considerazione il potenziale contesto operativo, la facilità di realizzazione del reato e gli eventuali precedenti nel contesto.

Il secondo parametro prende in considerazione la gravità delle sanzioni eventualmente irrogabili a carico dell'ente.

colposa, la soglia concettuale di accettabilità si ritiene sia rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento - morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti, ad esempio, dalle norme prevenzionistiche). Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di natura colposa.

3.2 La struttura

Il presente Modello, generalmente ispirato alle «Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato ex d.lgs. 231/01» approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, consta di una parte generale, una parte speciale e di documentazione allegata.

La "Parte Generale" descrive la normativa rilevante, le regole generali di funzionamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza e il Sistema Sanzionatorio.

La "Parte Speciale" è strutturata in due differenti sezioni: una prima, in relazione alle famiglie di reato potenzialmente verificabili, individua le aree sensibili rilevanti per lo specifico contesto aziendale e detta alcune norme e principi di comportamento al fine di prevenire la commissione di fatti la cui responsabilità risulti ascrivibile all'ente; una seconda sezione, individua tutti i protocolli relativi alle singole aree di attività aziendale.

Il Modello predisposto da Inpower srl si fonda su:

- il Codice etico, destinato a fissare le linee di comportamento generali;
- la struttura organizzativa che definisce l'attribuzione dei compiti – prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi - e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti;
- la mappatura delle aree aziendali sensibili, vale a dire la descrizione di quei processi nel cui ambito risulta più agevole che possano essere commessi reati;
- i processi strumentali alle aree aziendali sensibili, ovvero quei processi attraverso i quali vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi in grado di supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato;
- l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative corrette per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali sensibili;
- l'indicazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli auspicabilmente distinti sia di esecutori sia di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
- l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
- l'individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto sia indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di vigilanza;
- la precisazione dei supporti informativi per la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (es. schede, tabulati, rapporti ecc.);
- la definizione di un sistema sanzionatorio per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- l'attuazione di un piano di informazione e formazione dei soggetti aziendali in posizione apicale e subordinata;
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e che faccia da impulso al suo aggiornamento periodico.

3.3 Il sistema dei controlli preventivi

Le attività precedentemente descritte si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento, qualora ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in premessa. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. 231/01 definisce «specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire».

Di seguito sono elencate le componenti generalmente riconosciute quali protocolli di un sistema di controllo preventivo, che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello:

- il Codice etico;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità;
- le procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. In questo ambito una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- i poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione e formazione a tutto il personale.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti tre principi generali di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Più specificamente, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha poi individuato i seguenti principi cardine del presente Modello, che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché: o i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità; o le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività; o siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; o siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali; o esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali; o lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

I principi sopra descritti appaiono, comunque, coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

3.4 Il sistema delle deleghe e dei poteri

Il sistema di deleghe e poteri ha ad oggetto, da un lato, i poteri c.d. "interni", relativi a processi decisionali interni e alle decisioni da adottare; dall'altro, i poteri c.d. "esterni", di rappresentanza all'esterno attraverso l'adozione di atti che vincolano l'ente con terze parti (c.d. "procure generali o speciali").

Il sistema autorizzativo, che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma; devono, altresì, essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato e il soggetto al quale il delegato riporta gerarchicamente;
- la delega deve essere esplicitamente accettata dal soggetto delegato;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in nome e per conto dell'ente, obbligazioni verso terzi;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega o procura in tal senso;
- lo Statuto definisce i requisiti e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega o espletamento di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

3.5 I processi sensibili e criteri decisionali

Il processo decisionale afferente alle aree di attività sensibili deve uniformarsi ai seguenti criteri generali:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito delle aree di attività sensibili, come di seguito individuate, deve risultare da un documento scritto;
- non deve esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un processo all'interno di un'area di attività sensibile e colui che effettivamente lo pone in essere portandola a compimento;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un processo all'interno di un'area sensibile e color che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie.

Le attività condotte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali trovano adeguata formalizzazione con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle stesse.

3.6 I sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito di attività sensibili o processi strumentali o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi e ausili informativi aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- implementazione del sistema di posta elettronica aziendale, con accesso regolamentato (sia per l'invio che per la ricezione dei documenti);
- politica definita ed automatizzata di generazione e cambio password;
- sistema di tracciabilità soggettiva degli accessi degli utenti (tramite password e UserId personali) e delle singole operazioni effettuate;
- sistema di monitoraggio a livello aziendale e di tracciabilità delle operazioni, storicizzate;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- meccanismi di disabilitazione dell'accesso agli utenti;
- sistema di log definito ed automatizzato per la registrazione di tutte le transazioni effettuate sulla rete;
- individuazione differenziata dell'amministratore di sistema.

3.7 La diffusione e formazione

Diffusione (c.d. "informativa")

Per garantire l'efficacia del Modello, Inpower srl si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza, da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

A tal fine, Inpower srl provvede alla diffusione del Modello mediante le seguenti modalità di carattere generale:

1. la pubblicazione nell'*intranet* aziendale del Modello adottato e l'eventuale esposizione nella bacheca aziendale;
2. la richiesta di compilazione di una dichiarazione di impegno a tutti i dipendenti della Società, nella quale si dichiara di osservare le prescrizioni in esso contenute;
3. l'inserimento nei contratti con terzi dell'obbligo di prendere visione del Modello di Inpower srl e del suo Codice Etico e di conformarsi ai principi ivi previsti, nonchè della clausola di risoluzione contrattuale in caso di condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, al momento dell'adozione del Modello è inviata a tutti i dipendenti in organico una comunicazione - da parte degli organi individuati (es. Organo amministrativo, Ufficio Amministrazione e finanza, ecc.) - per avvertire che Inpower srl è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, rimandando al sito *intranet* aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'OdV.

Ai nuovi dipendenti è consegnata un'apposita informativa sul Modello adottato contenente una nota informativa, nel corpo della lettera di assunzione, dedicata al Decreto ed alle caratteristiche del Modello adottato.

Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, partner, ecc.) sono opportunamente informati in merito all'adozione, da parte di Inpower srl del Modello Organizzativo e del Codice Etico. A tal fine Inpower srl comunica a tutti i suddetti soggetti l'esistenza dell'indirizzo internet nel quale è possibile visionare il Modello e il Codice etico. È inoltre richiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Per quanto riguarda i consulenti esterni che stabilmente collaborano con Inpower srl, è cura della stessa Società prendere contatti con questi e accertarsi che detti consulenti conoscano il Modello della Società e siano disposti a rispettarlo.

Formazione

I contenuti dei programmi di formazione devono essere vagliati e avallati da un consulente esterno alla Società, esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. n. 231/2001) o, più in generale, in materie penalistiche, che opererà anche di concerto con l'OdV. Della formazione occorre tenere traccia formale.

La formazione può essere tenuta anche con modalità e-learning ovvero, in relazione a quei dipendenti non raggiungibili tramite sistemi informatici, mediante schede in formato cartaceo.

Formazione del personale

La formazione del personale avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza nonché con un test valutativo finale – che può essere tenuto anche oralmente – in grado di attestare la qualità dell'attività formativa ricevuta.

La formazione e l'aggiornamento sono definiti in un programma annuale condiviso con l'OdV di Inpower srl e, per eventuali neo cooptati con funzioni amministrative (es. componenti del C.d.A.) ovvero per eventuali neo assunti, avviene sulla base anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

La formazione deve essere suddivisa in due parti: una parte "generalista" e una parte "specificata".

La parte "generalista" deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- responsabilità amministrativa dell'ente: scopo, ratio del Decreto, natura della responsabilità, novità in ambito normativo;
- destinatari del decreto;
- presupposti di imputazione della responsabilità;
- descrizione dei reati presupposto;
- tipologie di sanzioni applicabili all'ente;

- condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa.

Nel corso della formazione si procede inoltre all'espletamento delle seguenti attività:

- sensibilizzazione dei presenti sull'importanza attribuita da Inpower srl all'adozione di un sistema di governo e controllo dei rischi;
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato, nonché dell'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento.

Nell'ambito della formazione riguardante la parte "specificata", ci si sofferma:

- sulla puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato;
- sull'individuazione degli autori dei reati;
- sull'esemplificazione delle modalità attraverso le quali i reati vengono posti in essere;
- sull'analisi delle sanzioni applicabili;
- sull'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- sui protocolli di prevenzione specifici individuati dalla Società per evitare di incorrere nelle aree di rischio identificate;
- sulla descrizione dei comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- sull'illustrazione dei comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello;
- sulla sensibilizzazione dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato e dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Inpower srl.

Con specifico riferimento ai soggetti in posizione subordinata ("altro personale", differente dal "personale apicale"), la formazione inizia con una nota informativa interna che, per i neo assunti, sarà consegnata al momento dell'assunzione. Con riferimento a tali soggetti, la parte "specificata" è di carattere eventuale e/o parziale. Inoltre, occorre rammentare che, nell'eventualità in cui sia erogata tale formazione anche sulla parte "specificata", questa sarà destinata unicamente a quei soggetti realmente a rischio di compimento di attività riconducibili al Decreto e limitatamente alle aree di rischio con le quali possono venire in contatto.

4 IL CODICE ETICO

4.1 INTRODUZIONE

Il codice etico che costituisce parte integrante del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01, definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché dell'immagine della società.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate interne ed esterne alla Società, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi soggetti in posizione apicale oppure dipendenti, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Il presente Codice si applica, nei punti di interesse, anche ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della società.

I destinatari devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alla Società.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della società può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. Pertanto, la società si riserva la possibilità di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito nel Codice Etico.

4.2 I PRINCIPI ETICI GENERALI

4.2.1 LEGALITÀ

I destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nel paese in cui operano. I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale in quanto attuazione di obblighi normativi.

4.2.2 CORRETTEZZA

I destinatari sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e professionali, con particolare riferimento ai doveri di diligenza e perizia, applicabili alle operazioni compiute per conto della Società. I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, la quale esprime in dettaglio le modalità di perseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi deontologici e di comportamento adottati in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.

4.2.3 TRASPARENZA

I destinatari sono tenuti a rispettare il dovere di trasparenza intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società. I destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.

4.3 I CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

La società tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, anche in quanto importante fattore di successo per l'azienda, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale.

Le pratiche di assunzione, trasferimento o promozione non devono essere in alcun modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni o prestazioni di ogni genere.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, La società richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto interno ed esterno alla società. Non sono tollerate molestie sessuali o atti di violenza fisica o psicologica.

La società si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a quello del paese di riferimento.

La privacy del dipendente è tutelata a norma del GDPR (Reg. UE 2016/679) e D. Lgs. 196/03 s.m.i.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a:

- Caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere;

- Norme disciplinari di fonte legale, contrattuale o regolamentare;
- Elementi normativi e retributivi, in generale norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse delle società partecipanti o partecipate e nel pieno rispetto dei principi del presente codice. Il personale in particolare non deve avere interessi finanziari o personali nella scelta del fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto d'interesse

4.4 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio. La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa legalità competenze, competitività, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo.

I fornitori di La società non devono essere implicati in attività illecite e devono assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, delle Convenzioni internazionali, delle leggi vigenti. In particolare:

- L'utilizzo del lavoro minorile è assolutamente vietato e considerato inaccettabile.
- L'età dei lavoratori addetti alla produzione non può essere inferiore all'età minima legale ammessa in ciascuno Stato.
- Lo sfruttamento del lavoro minorile e non, l'utilizzo di lavoro forzato, di abusi fisici o psichici o di punizioni corporali sono considerati assolutamente inaccettabili e comporteranno l'interruzione immediata di ogni e qualsivoglia rapporto tra il fornitore e La società.
- La retribuzione ed i benefici dei Dipendenti devono essere conformi alle normative locali, alla legge ed allineati a quanto previsto dalla Convenzioni internazionali in materia.
- I fornitori devono garantire che ogni forma di produzione venga effettuata mediante processi di lavorazione che tutelano comunque la salute dei lavoratori in modo appropriato ed adeguato a processi produttivi effettivamente utilizzati

La società raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a collaboratori della società che eccedano le normali pratiche di cortesia e vieta ai propri dipendenti di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda. In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona, La società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto con il fornitore.

4.5 RELAZIONI CON CONSULENTI ESTERNI, AGENTI E COLLABORATORI

Nell'ambito delle relazioni con i Consulenti esterni e altri collaboratori, gli Amministratori ed i Dipendenti sono tenuti a:

- Valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei Consulenti esterni e collaboratori e selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione.
- Instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo
- aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali.
- Assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo.

- Esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste.
- Operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

I rapporti con gli agenti sono disciplinati in rapporti contrattuali formalizzati in cui devono essere specificamente indicate le condizioni e l'oggetto del contratto e le modalità di incasso e di retribuzione. Non è ammesso effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, consulenti, agenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere. La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

4.6 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti. È indispensabile, dunque, che i rapporti con i clienti siano improntati alla piena trasparenza e correttezza, al rispetto della legge e all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:

- Chiari e semplici;
- Conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- Conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;
- Completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Nell'ambito dei rapporti commerciali con i clienti è fatto divieto tenere condotte che possano ledere la fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla trasparenza e sicurezza del mercato. La società ambisce a garantire la qualità, salubrità e sicurezza dei prodotti e servizi offerti, adottando e attuando costantemente un sistema di procedure che permettano, da un lato, il monitoraggio e il controllo sia delle materie prime sia del processo produttivo e distributivo del prodotto finito (in caso di gestione diretta di cantieri), dall'altro il monitoraggio e controllo della qualità dei servizi offerti alle Consorziatoe a terzi.

4.7 CRITERI DI CONDOTTA A TUTELA DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

La società intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

La Società e i suoi collaboratori devono rispettare i principi e le regole della libera concorrenza e non devono violare le leggi vigenti in materia di concorrenza, antitrust e tutela dei consumatori. È fatto dunque divieto di porre in essere qualsiasi condotta che violi l'esercizio abituale e libero del commercio e dell'industria e che in quanto tale leda la fiducia commerciale e la buona fede nel commercio.

Nell'ambito della concorrenza leale e della tutela del consumatore la Società e i suoi collaboratori si impegnano a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale e a rispettare le norme poste a tutela dei segni distintivi di opere dell'ingegno dei prodotti industriali (marchi, brevetti) ponendo in essere controlli sul pieno rispetto della normativa posta a tutela dei titoli di proprietà industriale.

È fatto divieto di commercializzare prodotti che presentino l'uso di segni, figure o diciture recanti false indicazioni sufficienti ad indurre in fraintendimento sull'effettiva origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

4.8 CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni (p. es., Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali, Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) sono tenuti dagli Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi previamente e formalmente delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello Statuto Sociale e delle Leggi Speciali, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

In particolare, a mero titolo esemplificativo:

- Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.
- Non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, in particolare non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Società, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.
- È fatto divieto utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.
- In caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.
- È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

Il corretto funzionamento della Funzione Pubblica, in particolare della Funzione Giudiziaria, viene garantito anche attraverso il divieto, imposto a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice Etico, di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. In particolare, è fatto divieto di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro o di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

4.9 CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA

In via generale, è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società.

Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione contabile adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l'effettuazione di controlli, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e l'accurata ricostruzione dell'operazione. A tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali:

- È fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici e di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- È vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

- È vietato porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché sulla sua attività.
- È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- È vietato porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata ad influenzare l'assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La società intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con l'azienda nel pieno rispetto delle norme di legge.

In particolare, è previsto l'espresso divieto di:

- Restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o distribuire riserve indisponibili;
- Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, o del Patrimonio della Società in caso di trasformazione;
- Effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote della Società (o della Società controllante);
- Porre in essere ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori;
- Determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie in eventuali assemblee infragruppo.

4.10 CRITERI DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DEI SISTEMI INFORMATICI

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà di La società sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali, con le modalità dallo stesso fissate; non possono essere utilizzati per usi non legittimi, e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio. Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare, sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge. L'azienda tutela i dati personali di tutti i soggetti che vengono in rapporto con essa, secondo le norme vigenti in materia di privacy.

Le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che sono anch'esse bene dell'Azienda, sono soggette alle prescrizioni di legge e al dovere di riservatezza. Tali doveri vanno osservati anche dopo la cessazione del rapporto con l'azienda, secondo le prescrizioni della suddetta normativa. Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni e fax, posta elettronica, internet, intranet ed in genere l'hardware e software forniti) resi disponibili al personale sono strumenti di lavoro e, di conseguenza, devono essere impiegati per finalità esclusivamente aziendali: ciò vale tanto per l'utilizzo dei personal computer che di altri strumenti, programmi e servizi.

Ogni dipendente è tenuto altresì a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici. In particolare, al personale è vietato:

- L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- La detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- L'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche;
- Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e telematici.

Il personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito, non autorizzati o privi delle necessarie licenze, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

4.11 DIVIETO DI OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RICETTAZIONE, AL RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

La società esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, anche con riferimento al finanziamento illecito di attività di terrorismo.

La società ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il personale non deve mai svolgere o essere coinvolto in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

Gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari; essi sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le policy e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio ove applicabili.

4.12 CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DI OMAGGI E REGALI

Regali e omaggi, se utilizzati in modo inappropriato, possono condurre all'ottenimento di indebiti benefici. Al fine di ovviare all'instaurarsi di relazioni esterne che confliggano con i principi etici condivisi da La società e di dar luogo a situazioni di conflitti d'interesse o che possano minare alla correttezza e trasparenza nelle relazioni con soggetti terzi, è fatto divieto a tutti i dipendenti di accettare o offrire regali od omaggi che eccedano le normali pratiche di cortesia e gli usi e costumi locali. Regali od omaggi possono essere accettati od offerti in occasione delle festività (es. Natale, Capodanno, Pasqua), ciò anche in virtù delle politiche di marketing della Società, e purché non eccedano comunque il modico valore (non eccedenti €50,00).

Nell'eventualità in cui un dipendente dovesse ricevere un regalo od omaggio di valore non modico è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile di area, al fine di valutarne la restituzione.

4.13 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La società si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

A tal fine la Società:

- si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;
- promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere nonché mediante

l'attuazione di un sistema concretamente efficace di monitoraggio dell'adozione dei ritrovati e delle misure di prevenzione, presidiato da sanzioni che possono giungere sino a quella espulsiva dal rapporto di lavoro. Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Per tale ragione non saranno tollerati sul posto di lavoro l'uso di droghe, l'abuso di alcolici o l'assunzione di farmaci illegali.

4.14 TUTELA DELL'AMBIENTE

La società intende assicurare la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante. A tal fine si impegna a svolgere le attività aziendali nel totale rispetto dell'ambiente, inteso nel senso più ampio, in particolare:

- Considerando l'impatto ambientale delle nuove attività e dei nuovi processi produttivi;
- Utilizzando in maniera responsabile e consapevole le risorse naturali;
- Sviluppando un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima
- trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le istituzioni nella gestione delle problematiche ambientali;
- Mantenendo elevati indici di sicurezza e di tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di sistemi efficaci di gestione.

4.15 RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

14.1. SINDACATI E PARTITI

La società non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali ed a loro rappresentanti e candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

14.2. STAMPA E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

La società intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali rapporti devono essere improntati

a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società. I dipendenti e collaboratori non possono fornire informazioni ad organi di informazione di massa senza la preventiva e specifica autorizzazione delle funzioni competenti. Le informazioni e comunicazioni relative alla Società devono essere accurate, complete, veritiere, trasparenti e tra loro omogenee.

4.16 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno. L'osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle regole comportamentali o procedurali contenute nel presente codice etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile. L'osservanza del codice etico da parte dei soggetti terzi (fornitori, consulenti, etc.) integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società. Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

La società provvederà a recepire i contenuti del presente codice Etico predisponendo norme per la sua diffusione fra i propri dipendenti.

Il presente Codice Etico troverà applicazione anche nei Paesi diversi dall'Italia dove, qualora contrastante, sarà adeguato a leggi, regolamenti e valori del Paese dove opera la Società, nel rispetto dei diritti umani fondamentali e delle Convenzioni internazionali.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché dell'immagine della Società. Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate interne ed esterne alla Società, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, ed è finalizzato a comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi.

4.17 MODIFICA DEL CODICE ETICO

La Direzione è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Codice Etico. In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna della Società.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice etico sono assunte da Inpower srl in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, Inpower srl si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari: soggetti in posizione c.d. "apicale", dipendenti, collaboratori esterni e partner;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema sanzionatorio;

- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Per i dettagli si rimanda all' "Allegato – Sistema sanzionatorio".

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 comma 1, lett. b) del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), la Società ha provveduto all'identificazione e alla nomina di tale Organismo, mediante delibera dell'organo amministrativo. La durata dell'incarico e l'indicazione del Presidente, scelto tra i membri dell'OdV, sono altresì stabiliti nell'atto di nomina.

Sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/01 e delle Linee guida, nonché in considerazione della dimensione e dell'organizzazione di Inpower srl, la Società ha deciso di dotarsi un OdV in composizione monocratica, ritenuta quella maggiormente idonea ad assicurare l'insieme di competenze richieste all'OdV e l'effettività dei controlli che è chiamato a svolgere.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti che soddisfino i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità e, nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV si avvale di risorse interne e consulenti esterni, utilizzando le disponibilità previste ed approvate nel budget.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale ed ascoltato preventivamente il/i membro/i dell'ODV interessato/i, potrà disporre la sospensione del/i componente/i dell'ODV e la nomina di/ dei sostituto/i ad interim e potrà altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa dei membri dell'ODV sempre previa audizione del/dei componente/i interessato/i.

6.1 Funzionamento dell'OdV

L'OdV, nell'esercizio della propria autonomia, si è dotato di un proprio Regolamento conservato presso i propri uffici di Napoli.

Per i dettagli si rimanda all' "Allegato – Regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza".

6.2 Funzioni e poteri

All'OdV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l'OdV dovrà seguire vengono qui di seguito sintetizzate.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici ad esso richiesti, l'OdV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni.

1) Attività di verifica e controllo

A tal fine l'ODV:

- a. verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e ne cura l'aggiornamento;
- b. verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi individuati dall'OdV;
- c. effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute dalla Società, appartenenti ad un'area cosiddetta "sensibile" (d'ora in poi "Operazioni" / "Operazione");
- d. svolge, direttamente o attraverso risorse interne o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e. ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.
- f. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- g. curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

Con specifico riferimento ai flussi informativi, è di seguito riportato un elenco dei principali flussi e tempistiche di riferimento:

Notifiche di atti da parte dell'Autorità Giudiziaria	Tempestivo
Variazioni dell'organigramma/funzionigramma/deleghe delle posizioni apicali e nella ripartizione dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Tempestivo
Variazioni degli organi societari	Tempestivo
Deliberazioni dell'organo direttivo in materia di richieste di finanziamenti e/o contributi erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario	Tempestivo
Accessi ed eventuali verbali di accertamento elevati a carico della Società da Autorità di controllo per violazioni in materia tributaria, previdenziale/contributiva, ambientale, salute e sicurezza sul lavoro	Tempestivo
Sinistri in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o ambientale	Immediato
Esiti di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti per qualsiasi violazioni di carattere disciplinare e/o del Modello e del Codice Etico	Tempestivo
Segnalazione di violazioni del Modello e/o del Codice Etico	Tempestivo
Richiesta di nuove autorizzazioni alla P.A.	Tempestivo
Acquisti o cessione di beni con parti correlate	Tempestivo
Report omaggi/sponsorizzazioni di valore non modico	Annuale
Report di enti certificatori	Periodico
Bilancio e revisioni organi di controllo	Annuale
Report annuale del Collegio Sindacale	Annuale

Segnalazioni da parte del collegio sindacale di situazioni di criticità rispetto agli obblighi di natura tributaria o di irregolarità nella gestione contabile	Tempestivo
Eventuali sospette operazioni societarie o su capitale irregolari	Immediato
Aggiornamenti del DVR e flussi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Periodico
Segnalazioni criticità da parte dei lavoratori	Immediato

2) Attività di coordinamento

A tal fine l'ODV:

- a. si coordina con le altre Funzioni Aziendali per: i) il miglior monitoraggio delle attività più sensibili, ii) la programmazione dell'informazione e della formazione del personale, iii) l'adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale, iv) la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- b. formula all'Organo Dirigente le proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

3) Attività di reporting

L'attività di reporting costituisce la sintesi delle attività poste in essere dall'OdV. I *report* indicheranno almeno:

- a. carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
- b. suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
- c. eventuali violazioni al Modello;
- d. proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

6.3 Reporting nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione riguardante:

- le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello (ci si riferisce, per esempio, agli audit di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili ed ai controlli e effettuati dalla Funzione di Controllo Interno istituita nell'ambito della *Corporate Governance*).

In data 14.11.2017 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 291 la Legge n. 179/2017 avente ad oggetto "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è andata a modificare l'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

In relazione a tale normativa è all'OdV che devono essere indirizzate le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Modello e/o configuranti la commissione o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 ("Segnalazioni" e/o "Segnalazione").

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le Segnalazioni pervenute devono essere ricevute, analizzate e gestite secondo il seguente Protocollo 231 “Gestione delle Segnalazioni”.

Protocollo 231 “Gestione delle Segnalazioni”

Il presente Protocollo 231 regola il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni effettuate da dipendenti o terzi circa la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte a favore della Società sempre che tali segnalazioni abbiano le caratteristiche qui di seguito specificate.

Contenuto delle Segnalazioni e Principi Generali

Le segnalazioni dovranno avere per oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 e del presente Modello circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalante, in buona fede, viene protetto da ogni forma di ritorsione. Al contrario il segnalante che in mala fede invia una segnalazione consapevolmente falsa può essere soggetto ad un’azione disciplinare in accordo con la normativa del lavoro applicabile.

Invio delle Segnalazioni Whistleblowing

Il segnalante, in buona fede, viene protetto da ogni forma di ritorsione. Al contrario il segnalante che in mala fede invia una segnalazione consapevolmente falsa può essere soggetto ad un’azione disciplinare in accordo con la normativa del lavoro applicabile.

Inpower ha previsto un canale interno di segnalazione che il whistleblower deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L’utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Si rinvia sul punto all’apposita procedura Whistleblowing, riportata in Allegato.

Parte speciale A

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI
DELLO STATO**

Parte speciale A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI DELLO STATO

La "parte speciale A" è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato così come individuati negli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito si riporta l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni ed alcune modalità attraverso le quali, a titolo esemplificativo, queste fattispecie criminose possono essere compiute.

La presente parte speciale individua, inoltre, i "principi generali di comportamento" e i "compiti dell'Organismo di Vigilanza".

Per l'elenco delle attività sensibili individuate in fase di mappatura dei rischi, si rimanda all'allegato "attività sensibili". Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli *output* della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001".

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI DELLO STATO (ART. 24 E 25, D. LGS. N. 231/01)

1.1. Premessa

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, "Decreto"), è la definizione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A."), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, "P.U.") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" qui di rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

Il "potere legislativo" trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un P.U., in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, al livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere, i soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza; es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il "potere giudiziario" trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un P.U., in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria" non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività di diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativi della P.A. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione", questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della P.A.; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "pubblici ufficiali", non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della P.A., ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il potere autoritativo della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente", anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della P.A..

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

L'art. 358 c.p. offre la nozione di incaricato di pubblico servizio, caratterizzata in negativo rispetto alla funzione tipica del pubblico ufficiale, per la mancanza dei poteri tipici di quest'ultimo, e con esclusione, specularmente, dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale. In comune con la nozione di pubblico ufficiale vi è la circostanza obiettiva di esercitare un pubblico servizio, senza che assuma importanza il dato formale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Fondamentale è quindi l'esercizio della funzione, da intendersi in senso oggettivo e la destinazione pubblicistica dell'attività, senza poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

Esempi di I.P.S. sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche se soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

La qualifica di pubblico ufficiale non va, tuttavia, ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del P.U., è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

1. I reati in danno alla Pubblica Amministrazione

La presente sezione A della Parte Speciale del Modello si riferisce ai reati che possono essere realizzati contro la Pubblica Amministrazione, così come contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, in occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assessment) si è ritenuto possibile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 II n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, 1, c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- traffico di influenze illecite, incluse le condotte qualificabili come millantato credito (art. 346bis c.p.);

Art. 316 bis c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Il reato in esame si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate.

Ai fini del presente documento, il reato può verificarsi nelle ipotesi in cui:

1. le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente;
2. la Società intervenga nel processo di erogazione a favore di terzi destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

1. La Società, con il consenso del terzo, utilizza in tutto o in parte i finanziamenti agevolati (imprenditoriali, alberghieri, agrari, fondiari etc.), ottenuti lecitamente dal terzo per finalità di rilievo pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa.
2. La Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:
 - o la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
 - o conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di formazione;
 - o conseguire benefici – di natura contributiva e fiscale – connessi all’attività di ricerca e sviluppo;
 - o il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
 - o il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
 - o l’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o il finanziamento pubblico – totale o parziale – di progetti imprenditoriali destinati ad incrementare l’occupazione non li utilizza – completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza – completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza – completamente o in parte – per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato in esame può verificarsi:

1. per le erogazioni di cui benefici la Società;
2. per le erogazioni in cui la Società intervenga da tramite a favore di terzi autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi (es. ATI).

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dell’erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

1. Qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute.
3. La Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda).
4. La Società, al fine di ottenere il finanziamento per un progetto relativo al recupero di immobili di valore storico di sua proprietà, ottiene finanziamenti dallo Stato, attraverso la presentazione di una perizia non veritiera.
5. La Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.
6. La Società aiuta un cliente ad ottenere il finanziamento pubblico mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute;

per poi utilizzare successivamente le somme ottenute per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento era stato richiesto (es. coprire pregresse passività del cliente).

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1. *se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il reato in esame si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

7. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione.

8. Il Responsabile (l'addetto) di un servizio all'interno della Società omette di comunicare all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente ed un vantaggio per la Società.
9. Il Responsabile (l'addetto) di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando alla Società un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione di finanziamento/ investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione medesima.
10. La Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione
11. La Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare)
12. La Società altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti.
13. Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
14. Nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati/informazioni/documentazione non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti terzi.
15. La Società presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto alla Società di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi).

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Sono oggetto di specifica repressione quei comportamenti che, mediante l'accaparramento di fondi fraudolentemente sottratti alle finalità di interesse generale per le quali vengono stanziati, determinano in ultima istanza un sabotaggio del regolare svolgimento dell'attività dei pubblici uffici preposti a interventi di assistenza e sostegno all'economia.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

16. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di conseguire, a favore della Società, erogazioni pubbliche.
17. La Società, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti (attraverso un intervento non autorizzato, effettuato con qualsiasi modalità), si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

18. La Società – mediante un proprio operatore - altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa.
19. Il soggetto interno alla Società, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso.
20. La Società – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:
 - al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara;
 - al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla banca dati dell'ente.
21. A seguito dell'ottenimento di un finanziamento, un soggetto interno alla Società viola un sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente oppure modifica le risultanze di un conto corrente intestato a un ente pubblico, accedendo abusivamente ad un sistema di home banking.
22. La Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
 - alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
 - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
 - intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.

1.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 25 D.LGS. N. 231/2001 (C.D. REATI CORRUTTIVI)

I delitti introdotti nell'elenco dei reati presupposto dall'art. 25 d.lgs 231/2001 (articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale nonché gli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale) rientrano nell'ambito della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Sebbene vi siano rilevanti differenze tra le singole fattispecie, sia in relazione ai soggetti - attivo e passivo - che nella condotta materiale perseguita, possono individuarsi delle caratteristiche comuni. I reati corruttivi sono costruiti dal punto di vista del soggetto corrotto (p.u. o i.p.s.), ma è espressamente prevista la responsabilità anche del soggetto corruttore.

Per corruzione, in senso lato, si intende l'offerta o la promessa o l'accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di ogni altra utilità in grado di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l'esecuzione di una funzione/attività o l'omissione della stessa.

Preme peraltro osservare che la Società, stante l'attività imprenditoriale che svolge, non può operare in qualità di Pubblico Ufficiale. Ne consegue che, limitatamente a questo aspetto, l'eventuale incriminazione della Società per i reati previsti dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, e 320 c.p. non può derivare direttamente dalle suddette norme, perché appunto la Società non agisce in qualità di Pubblico Ufficiale, ma in forza del richiamo, ai soli fini della quantificazione della pena, contenuto nell'art 321 c.p., in quanto la Società agisce in qualità di soggetto privato.

A seconda degli attori, dell'ambito e della tipologia di azione si possono individuare diverse declinazioni del fenomeno corruttivo, sia la "corruzione attiva" (offerta) che la "corruzione passiva" (accettazione), sia nel caso in cui venga coinvolto un soggetto pubblico (corruzione pubblica) che nei rapporti tra soggetti privati (corruzione privata), sia la corruzione finalizzata a far compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) che quella avente per scopo il compimento di un atto del proprio ufficio (corruzione impropria) sia la "corruzione antecedente" che quella "successiva" al compimento degli atti di ufficio, sia la "corruzione ambientale" (o corruzione sistemica) vale a dire un sistema criminoso radicato in maniera tale da assumere i tratti di un fenomeno politico e sociale in determinati contesti nazionali o regionali.

Nel contesto normativo italiano, il fenomeno corruttivo si è tradotto in diverse fattispecie di reato le cui fonti spaziano dal Codice Civile al Codice Penale. Poiché molto spesso le casistiche riconducono a schemi corruttivi a vantaggio anche di enti privati, il legislatore ha richiamato alcune di queste fattispecie all'interno del D.lgs. 231/01.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero di accettarne la promessa, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

23. la Società, affinché il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino le proprie funzioni o i propri poteri:

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
 - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in violazione di disposizioni di legge o regolamenti stabiliti in materia;
 - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
24. La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie funzioni o i propri poteri.

Un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico funzionario – che accetta detta dazione o detta promessa – affinché la Società stessa ottenga la risoluzione, in tempi rapidi, della controversia alla gestione della quale il prefato pubblico funzionario risulta preposto senza che quest'ultimo, peraltro, incorra in qualsivoglia violazione di legge o di regolamento.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Nell'ambito della corruzione propria – passata in rassegna, ancora oggi, dall'art. 319 c.p. –, la condotta consiste nel ricevere ovvero nell'accettare la promessa di denaro od altra utilità non dovuta per omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio – se trattasi di corruzione c.d. antecedente –; nel ricevere ovvero nell'accettare la promessa di denaro od altra utilità non dovuta per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio – se trattasi di corruzione c.d. susseguente.

Se la nozione di «atto d'ufficio» è qui da intendersi in senso ampio – ricomprendendo in sé ogni comportamento che costituisce concreta esplicazione dei poteri inerenti l'ufficio o il servizio, ovvero ogni condotta posta in essere dal funzionario nello svolgimento delle sue mansioni –, quella di «atto contrario ai doveri d'ufficio» va, invece, circoscritta alle tre distinte condotte passate in rassegna dall'art. 319 c.p.: omissione dell'atto d'ufficio; ritardo dell'atto d'ufficio; compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

25. La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio:
 - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio medesimi e a questi legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese;
 - paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
 - predisporre budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;
 - dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della P.A. in violazione di leggi o regolamenti stabiliti in materia;
 - assegna al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio un premio (acquistato o da acquistarsi per il concorso) pur in assenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'aggiudicazione dello stesso;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es., proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia);
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;

- riconosce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
26. La Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa –:
- al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara;
 - affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno dell'offerta e/o richieste di partecipazioni a gare;
 - per stipulare convenzioni con la P.A.;
 - al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc.,
 - al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni;
 - al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti;
 - per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei finanziamenti agevolati richiesti;
 - affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad es., nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di concessione di un finanziamento.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La corruzione in atti giudiziari non richiede che dal fatto derivino effettivo favore o danno a una parte, essendo sufficiente la conclusione dell'accordo criminoso nella prospettiva, eventuale e futura, del raggiungimento di tale utilità. Ne discende che la corruzione in atti giudiziari, quale fattispecie punita a titolo di dolo specifico, è compatibile unicamente con lo schema della corruzione antecedente, posto che, laddove il provvedimento giurisdizionale fosse già stato adottato, il privato corruttore non potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità allo scopo d'ottenere un vantaggio processuale invero già lucrato.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

27. La Società dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
28. La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario). Ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.
29. La Società dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.

30. La Società offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Con riferimento alle ipotesi in cui la Società riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta la seguente esemplificazione:

31. un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società, chiamato a rendere testimonianza in sede processuale in relazione a un fatto al quale ha assistito nello svolgimento della propria attività lavorativa derivante da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni, testimonia il falso dietro promessa o offerta di danaro o di altra utilità, al fine di favorire o danneggiare una parte processuale.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Istigazione alla corruzione passiva (commi 1 e 2)

La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità non dovuti al funzionario. Con "offrire" si indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un terzo, con la conseguenza che, se segue l'accettazione, la cosa è data. "Promettere" significa impegnarsi con altri a fare qualcosa in futuro, assumendosi l'impegno di mettere, appunto in futuro, il bene a disposizione del terzo.

Istigazione alla corruzione attiva (commi 3 e 4)

L'iniziativa deve essere assunta dal funzionario, la cui richiesta deve venire a conoscenza di colui che è invitato a dare o promettere l'utilità in cambio dell'atto. Non ci deve essere alcuna induzione o costrizione nei confronti del privato.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio.
2. La Società offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

Con riferimento alle ipotesi in cui la Società riveste la qualifica di Incaricato di pubblico servizio, si prospetta la seguente esemplificazione:

3. un dipendente o un soggetto in posizione apicale della Società sollecita una promessa o una dazione di danaro o altra utilità da parte di un privato al fine di omettere il compimento delle attività alle quali è tenuto per legge, derivanti da un contratto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni, ovvero al fine di abusare della propria qualifica di I.P.S..

Art. 317 c.p.: Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nella costrizione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione». In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati – l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi –; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte – anche in questo caso si configura abuso dei poteri –.

Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito. La costrizione – che si sostanzia nella c.d. «coazione psichica» della vittima del reato – ricomprende in sé ogni forma di coazione che, pur non tale da annullare completamente la volontà del soggetto passivo – si parla, in proposito, di «coazione psichica relativa» –, si risolve in un'alterazione del procedimento formativo della volontà.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- la società "intermedia" tra il privato e il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- la guardia giurata, dipendente della società, al fine di omettere attività alle quali è tenuta per legge (es. denuncia di attività delittuosa alla quale ha assistito nell'esercizio delle sue funzioni) abusando, in vario modo, della sua qualità o di un potere derivante dal suo status, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità;
- la Società che, nell'ambito dello svolgimento di un'attività di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 d. lgs. 163 del 2006 e successive modifiche, al fine di omettere attività alle quali è tenuta per legge (es. violazione delle norme relative alle modalità ed ai criteri di selezione dei subfornitori) abusando, in vario modo della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lei o a un terzo denaro o altra utilità.

Art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Il reato in esame è reato proprio, che può essere commesso dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di un pubblico servizio.

Da notare, non di meno, che di concussione potrà essere chiamato a rispondere anche il privato che eserciti una pubblica funzione.

Elemento caratterizzante il delitto in esame consiste nel fatto che il pubblico agente "sfrutta" illegittimamente la propria posizione onde procurarsi un indebito – e, quindi, illecito – vantaggio in danno di coloro i quali intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Gli elementi costitutivi del delitto in esame sono da rivenirsi: a) nell'abuso della qualità o dei poteri; b) nell'induzione; c) nella dazione o promessa indebita di denaro od altra utilità.

Si ha abuso della qualità – o «abuso soggettivo» – laddove la qualità sia fatta valere a fini di prevaricazione». In quest'ottica, ad esempio, abuserebbe della propria qualità il pubblico agente che compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale al fine immediato di costringere o indurre altri all'indebito.

Si ha abuso dei poteri, invece, laddove il pubblico ufficiale: a) eserciti poteri non previsti dalla legge; b) non eserciti poteri che, *ex lege*, potevano e dovevano essere esercitati – l'abuso dei poteri può configurarsi anche in termini meramente omissivi –; c) eserciti poteri secondo modalità non previste dalla legge; d) minacci i terzi di porre in essere le condotte testé descritte – anche in questo caso si configura abuso dei poteri –. Abuso dei poteri, inoltre, si ha altresì laddove il pubblico ufficiale eserciti poteri legittimi, ma in maniera antidoverosa, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di conseguire un obiettivo illecito.

A differenza della costrizione – che contrassegna l'attuale concussione ex art. 317 c.p. –, l'induzione è fattispecie "sfuggente", ravvisabile, di massima, in qualsivoglia comportamento che miri a determinare il soggetto passivo a serbare una data condotta. Nel concetto di induzione possono, dunque, essere ricompresi tanto l'inganno – nelle forme dell'artificio e del raggio ovvero della semplice menzogna o silenzio – quanto l'esortazione, la sollecitazione, la persuasione, gli impliciti messaggi comportamentali e il consiglio, a patto che il privato, posto in stato di soggezione psicologica, si determini, per questo solo, a dare o promettere onde evitare il male ingiusto.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- la società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
- la società, concorrendo nella condotta attiva serbata dal pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, s'adopera materialmente per coadiuvare quest'ultimo;
- la società "intermedia" tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

L'articolo in oggetto specifica che i delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, ovvero, ai sensi dell'art. 358, a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa, e, specularmente, con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Con tale norma è statuita una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Art. 346 bis c.p.: Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità,

come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato in esame punisce condotte prodromiche a quelle corruttive. Nello specifico, come rilevato anche in giurisprudenza, “con l'introduzione del reato di traffico di influenze illecite si è intesa sanzionare penalmente la condotta del mediatore che compia atti diretti a mettere in contatto il pubblico ufficiale ed il privato, sì da creare le condizioni per la commissione di delitti di corruzione propria e di corruzione in atti giudiziari; la clausola di sussidiarietà con la quale esordisce la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice dimostra che il legislatore ha inteso sanzionare una condotta in certo modo meramente preparatoria da parte di chi resta esterno rispetto alla conclusione del patto corruttivo” (Cass. Pen., VI, 2020 n. 18125).

Esemplificazioni :

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. l'amministratore della società che direttamente o tramite interposta persona , dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
2. Il socio “intermedia” tra il privato e il pubblico agente che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il primo a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

(art. 353 c.p.) - Turbata libertà degli incanti

“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”

Il delitto “turbata libertà degli incanti” punisce “chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti”.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Tale reato si configura quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, mediante qualsiasi forma di disturbo in grado di influenzarne la regolarità ed il corretto svolgimento, risulta irrilevante l'alterazione effettiva dei risultati di essa.

Resta inteso che la condotta penalmente rilevante ai fini dell'art. 353 c.p. ha come presupposto oggettivo la pubblicazione del bando di gara, il che determina, a differenza della fattispecie di cui all'art. 353-bis, che tale reato non

possa essere configurato neppure nella forma del tentativo prima dell'avvio della procedura di gara, ossia prima della pubblicazione del relativo bando.

Ciò premesso, una volta pubblicato il bando, la condotta illecita consiste nell'impedire o turbare la libertà dell'incanto, licitazione privata o gara che sia, con l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (collusioni, doni, promesse o altre modalità). I suddetti mezzi intimidatori o fraudolenti sono stati tassativamente elencati dal legislatore. Pertanto, la condotta richiede che il turbamento o l'impedimento avvengano esclusivamente attraverso le condotte sopra citate.

Si precisa a tale proposito che la nozione di violenza, nell'ambito della turbata libertà degli incanti, non si esaurisce con l'uso della forza fisica, ma comprende qualsiasi atto coercitivo volto a impedire la libera determinazione della vittima. Per quanto riguarda invece il concetto di collusione, esso si riferisce a qualsiasi accordo volto ad influenzare il normale svolgimento delle gare o la libera presentazione delle offerte.

ESEMPLIFICAZIONI

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

1. accordo clandestino intercorrente tra soggetti privati comunque interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte;
2. qualsiasi artificio che siano in grado di alterare il regolare funzionamento (e l'esito) della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanome o il dare informazioni scorrette ai partecipanti;
3. nelle gare improntate alla tecnica del massimo ribasso, lo scambio di informazioni sulle percentuali proposte dai partecipanti costituisce mezzo tipico di turbamento;
4. ipotesi di offerte concordate da due aziende ritenute tra loro collegate, utilizzando indici esteriori per dimostrare tale collegamento. Tali indici sono stati individuati, in casi concreti: nel fatto che i plichi delle offerte fossero stati spediti nella stessa giornata con le medesime modalità e con numerazione progressiva dei bollettini di spedizione, con medesimo errore di battitura e identità di grafia nei modelli allegati, di agenzia assicurativa e di giorno di pagamento del premio pur se, si è osservato, tali indici possono anche essere equivoci in caso in cui tale apparente identità sia conseguenza della utilizzazione dell'opera dello stesso professionista esterno nel caso in cui le offerte erano state presentate da padre e figlio) o da fratello e sorella debba sviluppare la libera attività di concorrenza. Resta, invece, al di fuori della condotta tipica il caso in cui la scelta/ricerca del contraente prescindano da qualsiasi comparazione, anche del tutto informale, tra più soggetti. Elemento psicologico richiesto è dolo è specifico richiedendo che la condotta sia tenuta al fine di condizionare la scelta del contraente.

(art. 353-bis c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

Il delitto "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" punisce "chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione".

Tale reato può essere commesso nella fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

Esemplificazioni

1. accordo intercorrente (prima della stesura/pubblicazione del bando) tra soggetti privati comunque interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sul contenuto del bando di gara.
1. **LE "MACRO AREE" DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I "PROCESSI STRUMENTALI" IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (ARTT. 24, 25 bis DEL DECRETO 231/01).**

1.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assesment) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower s.r.l. delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la P.A.

Aree di attività a rischio:

- Gestione Delle Richieste Di Autorizzazioni, Permessi, Licenze E Concessioni E Gestione Delle Relative Visite Ispettive
- Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi
- Gestione Del Sistema Sicurezza Ai Sensi Del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)
- Richiesta, Percezione E Gestione Di Contributi, Finanziamenti Agevolati E Crediti Di Imposta Erogati Da Enti Pubblici
- Gestione Dell'affidamento A Soggetti Terzi Di Lavori E/O Servizi
- Gestione Delle Risorse Umane
- Gestione Dei Rapporti E Comunicazioni Con Gli Enti Pubblici In Materia Di Lavoro E Previdenza
- Gestione Di Omaggi, Sponsorizzazioni, Donazioni Ed Erogazioni Liberali
- Gestione Delle Spese Di Rappresentanza
- Gestione Del Contenzioso Giudiziale E Dei Rapporti Stragiudiziali Con La P.A.
- Gestione Dei Rapporti Con L'amministrazione Finanziaria E Adempimenti Fiscali
- Gestione Dei Rapporti Con Le Autorità Garanti, Con Le Autorità Di Vigilanza Pubblica E Con La P.A., Anche In Occasione Di Visite Ispettive, Accertamenti E Procedimenti Sanzionatori
- Gestione Dei Rapporti Infragruppo E Con Parti Correlate
- Adempimenti Nei Confronti Delle Autorità Pubbliche Di Vigilanza
- Partecipazione A Gare D'appalto O Trattative Private

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo Esistente e, di conseguenza, la sua implementazione.

1.3 Principi di comportamento

Si riportano qui di seguito le regole fondamentali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi sempre ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza;
- b) i Destinatari del modello devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare, comportamenti tali da poter determinare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto, in Italia e all'estero, di:

- a) elargire denaro o altri beni, offrire vantaggi economici impropri a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione;
- b) offrire o accettare qualsiasi bene, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- c) offrire omaggi o atti di cortesia, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti, né da poter essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti;
- d) esaminare o proporre opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- e) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- f) influenzare impropriamente le decisioni delle funzioni interessate, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato su menzionate o comunque potenzialmente idonee a diventarlo;
- j) porre in essere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in virtù di quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Si rimanda alla sezione "**Attività Sensibili**" per i protocolli di controllo specifici relativi alle attività sensibili nelle quali è possibile il verificarsi di uno dei reati della presente sezione della Parte Speciale.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

Parte speciale B

REATI SOCIETARI

La presente "parte speciale B" è dedicata ai reati societari così come individuati nell'art. 25 *ter* d.lgs. n. 231 del 2001 ed è rivolta in particolar modo agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale, ai Direttori Centrali e al Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili e a tutti coloro che operano nelle aree e nei processi ritenuti sensibili secondo quanto qui di seguito indicato (soggetti tutti definiti nel prosieguo della Sezione come i "Destinatari").

1. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. 231/01)

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati potenziali individuati in sede di mappatura dei rischi:

- 1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.);
- 2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- 3 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- 4 Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 c.c.)
- 5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 8 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 9 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.)
- 10 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Le condotte devono essere attuate nell'ambito di società non quotate in mercati regolamentati italiani o di altro

Paese dell'Unione europea e consistono nella consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti falsi o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei destinatari dell'informazione, ovvero dei soci o del pubblico. Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione.

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al momento nel quale esse giungono nella percezione dei destinatari.

Art. 2621- bis c.c. - Fatti di lieve entità

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

La norma in questione si distingue dalla precedente in quanto ne rappresenta una variante attenuata. Le riduzioni di pena in essa previste sono consentite qualora i fatti richiamati dall'art. 2621 c.c. siano "di lieve entità".

Tale requisito dovrà essere valutato sulla base della natura e della dimensione della società, rispetto a cui risultano rilevanti fattori quali il capitale sociale, il fatturato, il patrimonio, il numero dei dipendenti, i ricavi, l'indebitamento. Inoltre, ai fini della sussistenza di tale fattispecie attenuata, si dovrà tener conto delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga riduzione di pena viene poi prevista per le condotte poste in essere da società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, non essendo in tal caso necessari i requisiti sopra elencati.

Art. 2625, comma 2, c.c.: Impedito controllo

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci [,] o ad altri organi sociali [o alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali,

ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Le modalità sono due l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. Impedimento o ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione attuata, ad esempio, attraverso:
 - irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa;
 - comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti;
 - comportamenti che si sostanzino in un concreto "ostruzionismo" tale da rallentare il controllo;
 - sottrazione dei documenti sociali, sia che tale sottrazione si traduca in una totale distruzione delle scritture, sia che la possibilità di prenderne visione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sia resa soltanto più difficoltosa.
2. Gli amministratori rifiutano di fornire alla società di revisione i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.
3. Gli amministratori impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e alla società di revisione, mediante ad esempio, le seguenti modalità:
 - rifiuto di adempiere a richieste di informazioni provenienti dai soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo;
 - produzione di documentazione falsa o attestante cose non vere;
 - omissione di comunicazione di fatti ed informazioni rilevanti;
 - divieto di accesso ad archivi/data base (sia cartacei sia informatici) ed alle informazioni ivi contenute.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

L'articolo in questione opera in tutti quei casi, al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. Gli amministratori decidono di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
 - stipulazione di un mutuo fittizio;
 - concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione;
 - corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità del

compenso;

- fraudolenta supervalutazione degli acquisti di beni in natura o di crediti.
- 2. Gli amministratori decidono di liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:
 - qualsiasi negozio liberatorio mascherato con le forme di negozi diversi e in particolare di contratto a titolo oneroso;
 - una compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.
- 3. L'Assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.
- 4. In relazione ai rapporti infragruppo, una società, avendo bisogno di disponibilità finanziarie, si fa indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante – in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

L'articolo in questione limita l'intervento punitivo ad ipotesi di danno. Tale requisito, infatti, è insito nella ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. Ripartizione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente, funzionale all'attribuzione di un vantaggio patrimoniale mediante:

- a. compensazioni, prestiti, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi per prestazioni non eseguite o già retribuite;
- b. versamenti effettuati ai soci qualificati come prestiti su utili da conteggiare o come anticipi sui futuri guadagni;
- c. l'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Si ritiene ammissibile, però, anche il concorso del socio nel reato commesso dall'amministratore. Possono, altresì, rispondere del reato anche coloro che sono legalmente incaricati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità di pubblica vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

La norma è diretta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori.

Deve sussistere, ai fini della configurabilità del reato, la volontà di effettuare una riduzione, una fusione o una scissione, con la consapevolezza di violare le prescrizioni delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori sociali.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. Gli amministratori cagionano un danno ai creditori mediante:
 - a. riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare artatamente le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433 comma 3 c.c.;
 - b. riduzioni in caso di perdite, per le società che abbiano emesso obbligazioni, con conseguente violazione del limite minimo della relativa riserva legale, come richiesto dall'art. 2412 c.c.;
 - c. riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente;
 - d. riduzioni, con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile;
 - e. riduzione del capitale in "esubero", con violazione del divieto stabilito dall'art. 2420 bis c.c. (che fa obbligo alle società che abbiano emesso obbligazioni convertibili in azioni, di non procedere alle operazioni di riduzione, fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione).

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi".

I soggetti attivi del reato di cui all'art. 2635 comma 3 c.c. – l'unica fattispecie, nell'ambito dell'art. 2635 c.c., a essere punita ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – sono tutti coloro che, collegati in qualche modo alla società corruttrice, danno o promettono denaro o altra utilità alle persone – apicali o dipendenti - di cui ai commi 1 e 2.

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà, dunque, punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti.

La norma incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività

lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Esemplificazioni

Si riporta un esempio di come concretamente il reato in esame può manifestarsi:

1. Il soggetto in posizione apicale della Società X offre/promette una somma di danaro al responsabile acquisti della società Y affinché quest'ultimo, dovendo scegliere il fornitore ufficiale della società Y opti per la Società X - nonostante egli abbia ricevuto da altre società offerte a condizioni e garanzie migliori - senza effettuare una ulteriore verifica, tra i potenziali fornitori, ciò con grave danno per la società Beta.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. Il soggetto in posizione apicale della Società X offre/promette una somma di danaro al responsabile acquisti della società Y affinché quest'ultimo, dovendo scegliere il fornitore ufficiale della società Y opti per la Società X - nonostante egli abbia ricevuto da altre società offerte a condizioni e garanzie migliori - senza effettuare una ulteriore verifica, tra i potenziali fornitori, ciò con grave danno per la società Beta.

2. LE "MACRO AREE" DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I "PROCESSI STRUMENTALI" IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO).

2.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assesment) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower, delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la P.A.

2.2. Le "macro-aree" di attività sensibili in relazione ai reati societari: (artt. 25 ter del decreto).

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Formazione Del Bilancio d'esercizio consolidato e gestione degli adempimenti in materia societaria
2. Gestione Dei Rapporti Con L'amministrazione Finanziaria e Adempimenti fiscali
3. Gestione Dei Rapporti Con Le Autorità Garanti, Con Le Autorità Di Vigilanza Pubblica E Con La P.A., Anche In Occasione Di Visite Ispettive, Accertamenti E Procedimenti Sanzionatori;
4. Gestione Di Omaggi, Sponsorizzazioni, Donazioni Ed Erogazioni Liberali;
5. Partecipazione A Gare D'appalto O Trattative Private;
6. Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi.
7. Gestione delle richieste di Autorizzazioni, Permessi, Licenze e Concessioni e Gestione delle relative visite ispettive
8. Richiesta, percezione e gestione di contributi, finanziamenti agevolati e crediti d'imposta erogati da Enti Pubblici
9. Gestione dell'affidamento a soggetti Terzi di lavori e/o servizi
10. Gestione delle Risorse Umane

Si rinvia al documento allegato "Attività Sensibili".

3. I PRINCIPI GENERALI

3.1. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili e nei "processi strumentali" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower.

Agli Esponenti Aziendali di Inpower, in via diretta, ed ai Collaboratori, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- *ter* del D.Lgs. 231/2001).

È pertanto fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera, compiuta e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, fatti materiali rilevanti o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - o omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - o non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- d) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società o su altra società del Gruppo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- e) garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive e trasparenti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare dati e informazioni verso l'esterno in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- f) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - o restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - o ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - o acquistare o sottoscrivere azioni della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge con lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili;
 - o effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a

- o tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
 - o procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- g) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- h) improntare le attività e i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza ed assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- i) astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
- j) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- k) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

4. I PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

In relazione alle specifiche fattispecie di reato indicate nella presente parte speciale, dovrà tenersi conto delle seguenti previsioni.

Le false comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423; 2423 *bis*, 2423 *ter* c.c.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (artt. 2424 ss. c.c.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la verifica periodica della veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di funzione;
- la tempestiva trasmissione, all'alta direzione e ai componenti del Collegio sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie

potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società – dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- a) Il Responsabile di Funzione che fornisce i dati e le informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali sottoscrive una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il Responsabile di funzione può documentalmente dimostrare sulla base dei dati in suo possesso.
- b) Il Presidente è tenuto ad attestare:
 - o la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
 - o l'avvenuta verifica periodica circa la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati trasmessi da parte del responsabile del settore Amministrazione e finanza;
 - o l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - o la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
 - o il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;
- c) l'attestazione di cui alla lettera b) deve essere presentata all'alta direzione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico nonché trasmessa in copia all'OdV della Società;
- d) il procedimento progressivo descritto termina con la presentazione dell'attestazione di cui al punto b) da parte del Presidente e con gli adempimenti di cui al punto c) finalizzati alla predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili sopra indicati.

Il controllo sulla gestione sociale e i rapporti con la Società di revisione

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, devono essere osservate le seguenti regole:

- a) la tempestiva trasmissione, al Collegio sindacale, dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine
- b) del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- c) messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- d) previsione di riunioni periodiche tra Collegio sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- e) identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di revisione;
- f) comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- g) divieto di attribuire, alla Società di Revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", incarichi di consulenza;
- h) comunicazione all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di revisione, che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- i) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società

che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 18 mesi successivi: 1) alla scadenza del contratto tra Besana e la stessa società di revisione; 2) al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione.

La tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizioni ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda deve prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'alta direzione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la società di revisione e l'OdV.

Gestione dei rapporti con altre società che non siano pubbliche amministrazioni

In relazione alla gestione dei rapporti con altre società che non siano pubbliche amministrazioni, la Società, al fine di evitare che l'esistenza di un ambiente fortemente competitivo possa accrescere il rischio di commissione del reato di "corruzione tra privati", non prevede sistemi di incentivazione – a favore dei commerciali – eccessivamente "aggressivi", capaci di incoraggiare comportamenti, da parte degli stessi, non in linea con il Codice Etico della Società;

- previsione di un tetto massimo per i compensi da attribuire ai commerciali;
- rispetto delle condizioni contenute nei contratti di fornitura.

Parte speciale C

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Parte speciale C

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La presente "parte speciale C" è dedicata ai reati contro la personalità individuale così come individuati nell'art. 25 *quater* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 *QUATER* DEL DECRETO)

1.1. Premessa

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio maggiormente rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto. Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

Può configurarsi, a titolo esemplificativo, un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, commessi da terzi nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento delle prostitute o lavoratori non regolari, ovvero favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento. Relativamente ai reati volti alla repressione della pedofilia, potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di opere fotografiche ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione del finanziamento.

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assessment) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero

all'acattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

La nozione di riduzione in schiavitù qui espressa è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di acattonaggio coatto, obblighi “di fare” imposti mediante violenza fisica o psichica. La norma non attribuisce rilevanza solo alla condotta di riduzione, ma anche a quella di mantenimento in schiavitù o servitù.

È richiesta, in capo all'agente, la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una cosa, oggetto di diritti patrimoniali, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità o servizi, a essere prestata, ceduta o venduta. Nel caso in cui una persona giuridica dovesse essere responsabile di delitti contro la personalità individuale, sono previste sanzioni pecuniarie ed interdittive; in particolare, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'acattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (ai fini dell'art. 600 c.p., la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione hanno luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).
- 2.

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Soggetto attivo del reato in esame è da identificarsi sia in colui che, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, lo recluta per destinarlo alla prestazione lavorativa, come descritta dalla norma, sia in chi, mediante lo stesso approfittamento, sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento avvalendosi della sua prestazione.

Nonostante il legislatore utilizzi l'espressione "chiunque", quale autore della condotta criminosa, il reato pare potersi considerare come reato proprio, in quanto i due possibili autori del reato possono identificarsi nel "caporale" e nel datore di lavoro.

Occorre evidenziare, infine, che il reato del caporale, come previsto dall'art. 603 bis al primo comma, n. 1, c.p., presenta un'importante differenza rispetto a quello del datore di lavoro. Essa concerne l'elemento soggettivo, che consiste nel dolo specifico con riferimento al caporale, mentre per il datore di lavoro si configura il dolo generico.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori, stabilendo per gli stessi orari di lavoro, periodi di riposo, ferie in palese violazione della normativa di riferimento, posta a tutela del lavoratore;
2. La Società corrisponde ai lavoratori retribuzioni in modo difforme dai CCL nazionali o territoriali o comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato;
3. La Società impiega di fatto lavoratori, in forza di un contratto di subappalto con una cooperativa di facchinaggio, omettendo i dovuti controlli sulla regolarità del rapporto di lavoro sottostante, nella consapevolezza di condizioni di lavoro vessatorie praticate dal datore di lavoro degli stessi;
4. La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori interinali o somministrati nella consapevolezza che l'azienda fornitrice della manodopera applica condizioni di sfruttamento del lavoro;
5. La Società, nell'adibire i lavoratori a determinate mansioni, non fornisce agli stessi i DPI necessari o non provvede alla fornitura degli stessi, esponendo i lavoratori ai rischi causati dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

2. LE "MACRO AREE" DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower , delle attività sensibili rispetto alle quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale.

2.2. Le "macro aree" di attività sensibili in relazione ai reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del decreto)

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione delle risorse umane;
2. Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
3. Partecipazione a gare d'appalto o trattative private.

Si rinvia al documento "Attività Sensibili".

2.2. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macroaree" di attività sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower .

In generale è necessario:

- introdurre specifici divieti nel codice etico;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili *partnership* commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- diversificare i punti di controllo, all'interno della struttura aziendale, preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;
- richiedere che i propri *partner* rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori.

Parte speciale D

**RETI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Parte speciale D

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La presente “parte speciale D” è dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come individuati nell’art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*, D. LGS. 231/01)

In occasione dell’implementazione dell’attività di analisi dei rischi (risk assessment) si è ritenuto, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001:

- Lesioni personali colpose
- Omicidio colposo

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da omicidio colposo, trova esistenza il caso della violazione delle norme antinfortunistiche. La normativa antinfortunistica impone l’osservanza delle cautele previste in funzione della tutela di un luogo di lavoro nel suo complesso e non nelle specifiche mansioni del lavoratore. Pertanto, non si verifica alcuna interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposa e l’evento morte, qualora nella causazione dell’evento abbia concorso il comportamento disattento del lavoratore, in quanto non sono a lui addebitabili quelle disattenzioni che rientrano nel normale rischio del lavoro e che, se prevenute nel modo corretto, sono di regola prive di conseguenze per il prestatore d’opera.

AVVERTENZA:

Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative al delitto di cui all’art. 589 c.p., si tenga presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, *“le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l’insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il*

lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore".

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 14 gennaio 2008, S. e altro, "in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia, il committente, anche quando non si ingerisca nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati").
2. La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato *ad hoc* le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona.
3. La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 7 febbraio 2008, C. e altro, "in tema di omicidio colposo, ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività").
4. La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di un proprio dipendente.
5. La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es., mediante esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero essendosi riservata il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando così con quest'ultimo a cagionare per colpa la morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "[s]e più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge).
6. La Società omette di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la morte di una persona.
7. La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la morte di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "[s]e più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge).

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Assume particolare rilievo il profilo relativo alla possibilità di delegare la funzione di vigilanza e controllo sull'applicazione e l'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche.

Al fine di escludere la responsabilità del direttore dello stabilimento per l'infortunio occorso al lavoratore, non è sufficiente la previsione di un organigramma di compiti ed incarichi, qualora ai singoli titolari dei settori non venga affidata una completa autonomia decisionale ed economica.

È da escludere l'esonero da responsabilità qualora il direttore eserciti personalmente i controlli, avvalendosi della cooperazione di dipendenti, pur qualificati. Pertanto, la delega di funzione viene ammessa purché sia affidata a persona tecnicamente capace e munita dei necessari poteri.

Il datore di lavoro, in considerazione della primaria esigenza di tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, non può limitarsi a mettere a disposizione di questi i presidi antinfortunistici e ad invitarli ad utilizzarli, ma ha l'onere, oltre che di controllarne l'effettivo uso, di promuovere la cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua ed assidua opera pedagogica, ricorrendo, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle disposizioni.

Ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

AVVERTENZA:

Ai fini delle esemplificazioni che seguono, relative al delitto di cui all'art. 590 comma 3 c.p., si tenga presente come, per costante giurisprudenza di legittimità, “le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore” (così, per tutte, Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, S.).

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune semplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. i responsabili alla sicurezza della società omettono di adottare all'interno di strutture di sua proprietà o da essa condotte in locazione o comunque godute a qualsivoglia titolo i dispositivi di sicurezza di legge, con ciò cagionando per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
2. La Società committente i lavori – essendosi riservata il diritto di concreta ingerenza nel processo lavorativo (ad es., l'esercizio in concreto del potere di verificare l'esecuzione degli stessi) ovvero il compito di direzione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti dell'appaltatore, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge).
3. La Società committente omette di fornire al coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nominato ad hoc le opportune informazioni sui rischi derivanti dalla presenza in cantiere di altra ditta esecutrice i lavori, cooperando con ciò con quest'ultimo a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona.
4. La Società committente i lavori affida in appalto i medesimi ad impresa appaltatrice che non offre adeguate garanzie in ordine al rispetto della normativa antinfortunistica, in ragione della sua modesta struttura organizzativa nonché della sua mancata iscrizione alla camera di commercio, cooperando con ciò con la stessa a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona (secondo Cass., sez. IV, 14 gennaio 2008, S. e altro, "in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia, il committente, anche quando non si ingerisca nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati").
5. La Società omette di predisporre secondo diligenza, prudenza e perizia, idonei accorgimenti atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando così per colpa la lesione grave o gravissima di una persona (si veda, al proposito, quanto affermato in tema di omicidio colposo da Cass., sez. IV, 7 febbraio 2008, C. e altro).
6. La Società committente i lavori – non avendo trasferito in toto in capo all'appaltatore l'organizzazione del cantiere – omette di adottare le necessarie cautele atte a prevenire la verificazione di eventi lesivi a carico di lavoratori dipendenti di quest'ultimo, cooperando con ciò con il predetto a cagionare per colpa la lesione grave o gravissima di una persona (secondo Cass., sez. IV, 22 gennaio 2008, D. e altro, "[s]e più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge).

2. IL SISTEMA DELLA SALUTE E SICUREZZA

2.1. La struttura gestionale del sistema della sicurezza

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, Inpower s.r.l. ha posto in essere ed efficacemente attuato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. n. 81 del 2008.

L'art. 30 prevede che il modello di organizzazione e gestione di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, per essere idoneo ed efficace, debba essere adottato ed attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli eventuali appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.2. La struttura normativa del sistema della sicurezza

I fattori di rischio sopra individuati sono disciplinati dalle disposizioni normative di seguito elencate:

a) Fattori di Rischio regolamentati dal D. Lgs. n. 81/08:

- rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto, sub appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- luoghi di lavoro;
- attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale;
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature munite di videoterminali;
- esposizione ad agenti fisici (esposizione al rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali);
- sostanze pericolose;
- esposizione ad agenti biologici;
- esposizione ad atmosfere esplosive;

b) Fattori di rischio residui non contemplati nel D. Lgs. n. 81/08 e regolamentati da altre fonti normative e relative modificazioni:

- **DM del 12/09/1958** "Istituzione del registro degli infortuni";
- **DPR 1124 del 30/06/1965** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- **Legge 300 del 20/05/1970** "Statuto dei lavoratori";
- **DM del 23/12/1982** "Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi enti nazionali prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro";
- **D. Lgs.475 del 04/12/1992** "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";
- **DPR del 26/08/1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10";
- **DM del 06/09/1994**, Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 257/92, relativa alla cessazione dell'amianto;
- **D. Lgs.758 del 19/12/1994** "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
- **D. Lgs. 230 del 17/03/1995** "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom92/3/Euratom e 96/29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
- **Accordo stato – regioni del 21/12/2011;**
- **DM del 16/01/1997** "Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente";
- **DM del 10/03/1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

- **Nuova direttiva macchine;**
- **DM del 02/10/2000** "Linee guida d'uso dei videoterminali";
- **DM del 07/02/2001** "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione";
- **D. Lgs. 151 del 26/03/2001** "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";
- **DPR 462 del 22/10/2001** "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi";
- **DM 388 del 15/07/2003** "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni";
- **DPCM del 23/12/2003** "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- **Regolamento CLP;**
- **DM del 24/10/2007** "Documento unico di regolarità contributiva DURC";
- **DM 37 del 22/01/2008** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Articolo 13 abrogato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133";
- **Circolare Ministero del Lavoro 5 del 30/01/2008** "Chiarimenti interpretativi sul Documento unico di regolarità contributiva DURC";
- **D. Lgs. 81 del 09/04/2008** "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **D. Lgs. del 03/08/2009 n.106** "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- **R.D. 9/01/1927 n° 147 custodia, conservazione, uso di gas tossici.**

Il D. Lgs. 81 del 2008 sancisce chiaramente che in tutti i settori di attività privati e pubblici deve essere prevista l'organizzazione e la gestione della sicurezza. La riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è assunta dalla Società come impegno morale prioritario.

La struttura che caratterizza il sistema della sicurezza impostato è destinata a garantire una assoluta aderenza tra posizioni formali e attività effettive. In quest'ottica, il sistema in parola – che dovrà comportare un'effettiva ripartizione di funzioni – sarà valutato non alla stregua di un atto destinato a creare una deresponsabilizzazione del datore di lavoro, ma quale momento volto a migliorare lo *standard* di sicurezza, valorizzando e potenziando il sistema delle competenze/responsabilità previste per legge.

In via di premessa, va osservato che, da un punto di vista tecnico, la possibilità di delegare delle funzioni, da parte del datore di lavoro, la si evince dal disposto dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 che prevede espressamente la delega di funzioni.

Funzioni non delegabili

All'art. 17, il D. Lgs. n. 81/2008, sotto la rubrica "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", sottolinea che il datore di lavoro deve porre in essere in prima persona:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'art. 28, ovvero l'elaborazione e la redazione del piano per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Funzioni delegabili

Il dato certo da cui muovere è che l'unico modo per trasferire su altri una responsabilità conseguente alla violazione di norme penali in tema di lavoro è quello di trasferire loro, in via anticipata, i poteri di attuazione degli obblighi di legge

contenuti nei precetti delle norme penali. Sebbene ciò in teoria possa prescindere da evidenze formali e avvenire anche solo sul piano dell'effettività delle mansioni svolte – ogniqualvolta all'esercizio di determinate mansioni si accompagni la titolarità dei poteri ad esse inerenti – è ragionevole ritenere che per rendere certo e conoscibile questo trasferimento, precostituendo così un elemento di prova storico-documentale, occorre un atto di delega. Atto di delega che, pur rappresentando una condizione necessaria e sufficiente al trasferimento soggettivo della responsabilità penale, richiede, perché ciò possa avvenire, l'esistenza di determinati requisiti essenziali.

Delega di funzioni: a) requisiti di validità

Per produrre l'effetto che le è proprio, la delega, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, deve:

- essere comprovata e non presunta, vale a dire conferita in base a ineludibili norme interne o disposizioni statutarie delle quali sia stata data adeguata pubblicità (principio di certezza);
- essere specifica e puntuale nel contenuto (principio di specificità o determinazione);
- essere portata a conoscenza del delegato e da quest'ultimo esplicitamente accettata (principio di consapevolezza);
- essere conferita per iscritto;
- essere conferita a persona qualificata, di comprovata capacità ed esperienza tecnica, preferibilmente documentabile (principio dell'assenza di "*culpa in eligendo*");
- essere correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione per svolgere efficacemente i compiti delegati mediante il riconoscimento di un potere di autonomia decisionale e di spesa (principi di corrispondenza e di effettività);
- essere inserita all'interno di una ripartizione di funzioni – condotta secondo un'analisi globale dell'organigramma e degli assetti societari – coerente con i ruoli gerarchici e le posizioni di responsabilità della società: la delega deve risultare motivata, congrua e non fraudolenta (principio di congruità e adeguatezza).

Questi requisiti devono poi necessariamente essere abbinati ad alcuni comportamenti – omissivi o commissivi – del delegante il quale:

- non deve ingerirsi – neppure indirettamente – nell'assolvimento dei compiti delegati (principio di non ingerenza);
- non deve essere a conoscenza dell'inefficienza del delegato nonché essere, al contrario, certo della sua capacità ed efficienza (principio di non connivenza o di non acquiescenza);
- deve predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica dell'attività del delegato (principio dell'assenza di "*culpa in vigilando*").

Non obbligatorio, ma certamente consigliabile risulta l'inserimento, nella busta paga del delegato, di una voce di remunerazione relativa alla specifica funzione che, nell'ambito della sicurezza, viene lui attribuita.

È, peraltro, pacifico che le eventuali deleghe debbano essere riferite in sede di Consiglio Direttivo.

Preme osservare che l'art. 16 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008 non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; vigilanza che si esplica attraverso l'adozione e l'efficacia attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 D. Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, l'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente che la delega di funzioni sia ammessa nel rispetto di determinati limiti e condizioni:

- a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega in questione deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008. Questa delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita questa delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Segue: b) conseguenze

Vero ciò, laddove i suddetti principi vengano adottati, discendono tre conseguenze:

- 1) il datore di lavoro non può delegare la propria quota di responsabilità al lavoratore;
- 2) il datore di lavoro non può delegare la propria quota di responsabilità al preposto;
- 3) il datore di lavoro può delegare la propria quota di responsabilità al dirigente.

1) Per quanto concerne la non delegabilità della quota di responsabilità del datore di lavoro al lavoratore, va osservato come la ragione di questo divieto sia insita nel fatto che il lavoratore si troverebbe ad impersonare i ruoli – giuridicamente incompatibili – di destinatario degli obblighi sulla sicurezza e di soggetto protetto dalla medesima normativa. Insomma, il lavoratore sintetizzerebbe su di sé i ruoli di controllore e di controllato.

Verrebbero peraltro violati alcuni dei principi fondamentali sopra richiamati: il principio di non ingerenza o di astensione del delegante, il principio di non connivenza o di non acquiescenza, i principi di effettività, di corrispondenza, dell'assenza di *culpa in eligendo*, di congruità e adeguatezza.

2) Quanto poi alla non delegabilità della quota di responsabilità del datore di lavoro al preposto, è evidente che il divieto si riferisce alla delega in senso stretto intesa proprio come titolarità nel delegato di poteri decisionali e patrimoniali che non derivino da funzioni meramente d'ordine, cioè esecutive di disposizioni superiori già adottate e comunque già presenti nello schema organizzativo della sicurezza.

3) Con riferimento, infine, alla delegabilità – da parte del datore di lavoro – della propria quota di responsabilità al dirigente, va detto che quest'ultimo deve essere inteso alla stregua di un soggetto al quale è riconosciuta la effettività dei poteri, quale canone privilegiato per la imputazione degli addebiti. Ci troviamo pertanto di fronte a un dirigente tecnico, ovvero colui che è preposto alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e quindi institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio o capi-reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale.

2.3. I principi generali di comportamento

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari del presente Modello.

RSPP

L'art. 33 D. Lgs. n. 81/2008 si occupa di descrivere i compiti in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

In relazione al RSPP, non si parla di "obblighi" bensì di "compiti".

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 D. Lgs. n. 81/2008 (relativamente al contenuto del documento di valutazione dei rischi);
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 81/2008.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto in esame.

Datore di lavoro e dirigenti

Ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro e ai dirigenti incombono i seguenti obblighi delegabili:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dallo stesso decreto;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) in caso di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, il datore di lavoro committente promuove: la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività

lavorativa oggetto dell'appalto e la coordinazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A seguito di tali attività, il datore di lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Su richiesta delle parti e per l'espletamento della sua funzione, dovrà poi consegnarne copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificano periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolta per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alle proprie attribuzioni (elencate dall'art. 50 D. Lgs. n. 81/2008);
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni riguardanti la gestione delle emergenze;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno, a cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione tale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono altresì tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando la responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Preposti

I delegati del datore di lavoro a loro volta individueranno soggetti idonei in concreto – c.d. preposti – a garantire l'osservanza degli obblighi di sicurezza nei singoli presidi periferici.

Sui preposti – che devono essere formati secondo le previsioni di cui all’art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 – incombono di regola doveri positivi di vigilanza e di controllo in ordine alla corretta adozione delle cautele prevenzionistiche da parte dei lavoratori (art. 19 D. Lgs. n. 81/2008).

Ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 81/2008, i preposti devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 D. Lgs. n. 81/2008.

Va peraltro evidenziato che il decreto sicurezza, prevedendo pure ipotesi contravvenzionali in capo ai preposti (art. 56), ha di certo reso maggiormente vincolante nonché carica di responsabilità la posizione di questi ultimi.

Tuttavia, se l’opzione adottata nell’ambito del decreto sicurezza non rende più necessario il fatto che il preposto debba avere una propria disponibilità economica per fare fronte a situazioni emergenziali, in capo a questi rimane comunque il dovere: 1) di segnalare immediatamente al delegato del datore di lavoro «sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta» (art. 19 comma 1 lett. f) decreto sicurezza); 2) di richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa» (art. 19 comma 1 lett. c) decreto sicurezza); 3) di rendicontare la funzione di vigilanza e di controllo al delegato del datore di lavoro.

Alla stregua di ciò che avviene per il delegato, anche per il preposto risulta essenziale l’accettazione esplicita dei compiti che gli vengono assegnati nonché il riconoscimento, in busta paga, dell’indennità per le responsabilità che si addossa attraverso l’assunzione dell’incarico.

APS e API (Addetti all’emergenza e primo soccorso)

Gli APS e gli API devono:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro.

RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS:

- a) accedono ai luoghi di lavoro i cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o nell'unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e integrità fisica dei Lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- k) formulano proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avvertono il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- n) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
- o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- p) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.

Medico Competente

Il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi – anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria – alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

- c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituisce, aggiorna, custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia dal segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- e) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- g) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- h) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 TU al Datore di lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio o della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Lavoratori

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro;
- b) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi o dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al RLS qualora il Datore di lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;

- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
- i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- k) sottoporsi a controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.
- l) I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

Appaltatori

Gli Appaltatori (ad es. la società che si occupa della ristorazione all'interno del Circolo) devono:

- a) garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b) recepire le informazioni fornite dal Datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di lavoro;
- c) cooperare con il Datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- d) coordinare con il Datore di lavoro gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria o noleggio di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

SISTEMA AZIENDALE PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI

In attuazione del comma 1 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08, il RYCC Savoia si è dotato di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale,
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori,
- l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

2.4. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, rischi fisici e biologici

La verifica periodica degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro è affidata al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione del RSPP.

2.5. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

La valutazione dei rischi è stata condotta dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP.

La Società stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione tecnico-strutturali e /o organizzativo-procedurali per l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, per la riduzione dei rischi, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche disponibili.

Il datore di lavoro, con la collaborazione del RSPP, effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento (DVR), ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, nonché per i contenuti e le modalità di valutazione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che qui si intendono integralmente richiamati.

La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità del documento a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

La valutazione dei rischi viene rielaborata o comunque aggiornata in occasione di modifiche delle attività svolte che siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero con le tempistiche richieste dal D. Lgs. 81 del 2008.

2.6. Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso

- 1) emergenza e primo soccorso: la società è dotata di un piano di emergenza o di procedura semplificata per la gestione dell'emergenza;
- 2) riunioni periodiche sulla sicurezza: viene organizzata almeno una riunione annuale in materia di sicurezza;
- 3) consultazione del RLS: il RLS è coinvolto nella riunione annuale, nella condivisione del DVR che, peraltro, firma e, più in generale, in tutte le attività di cui all'art. 50 d.lgs n.81/2008.

2.7. Attività di sorveglianza sanitaria

All'interno della Società è stato nominato il Medico Competente.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che si estende sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, al quale la Società intende dare piena attuazione.

La ditta fa svolgere ai propri dipendenti le visite mediche da parte del medico competente come previsto dal protocollo sanitario.

2.8. Attività di natura organizzativa relative alla gestione degli appalti

Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi mediante contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, è attuato quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08. In particolare, il datore di lavoro committente:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo;
- b) fornisce ai soggetti cui sono stati affidati i lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) garantisce la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici, ivi compresi i subappaltatori, e committente;
- d) garantisce il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, mediante informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- e) promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o ove ciò non è possibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto di appalto o d'opera ed è adeguato in funzione dei lavori.

Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione dei rischi interferenti sono formalizzati all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). L'obiettivo della Società è l'eliminazione del rischio di interferenza.

Nel caso di affidamento di lavori edili o assimilabili ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi mediante contratti d'appalto o d'opera, il RSPP viene coinvolto nella valutazione della eventuale applicazione del titolo IV riguardante i cantieri temporanei o mobili, così come definiti all'art. 89 del D. Lgs. 81/08. In tali casi si applica quanto previsto al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 che qui si intende integralmente richiamato.

In ogni caso, il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve essere dotato di professionalità, indipendenza ed autonomia operativa e finanziaria, anche qualora tale incarico sia affidato a soggetti appartenenti al personale della Società.

2.9. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Vengono programmati ed attuati periodici interventi formativi per tutto il personale coinvolto nell'area sensibile.

2.10. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficace attuazione della politica in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:

- identificare le *non conformità* rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
- analizzare le *non conformità*, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
- verificare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure;

In ogni caso, il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno *una volta all'anno*, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D. Lgs. 81/08), nell'ambito della quale si procede, altresì, al riesame del DVR.

2.11. Sistema di registrazione

Con riferimento ai contenuti dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008:

- le attività di cui alle lett. a) e g) vengono registrate e archiviate presso l'ufficio amministrazione;
- le attività di cui alle lett. b), c), d), e), f) ed h) sono archiviate e registrate presso l'ufficio amministrazione di concerto con il RSPP e il datore di lavoro e, per quanto riguarda le cartelle sanitarie, di concerto con il medico competente.

2.12. Sistema disciplinare

Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il "Sistema sanzionatorio" allegato al Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

2.13. Vigilanza, controlli e riesame del sistema

La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.

La Società si impegna poi a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi di *revisione del sistema* a fronte dell'inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate.

Il RSPP della società programma e pianifica, a intervalli definiti, un'attività di *riesame del sistema di gestione della sicurezza*. Il Documento di Valutazione dei Rischi verrà rielaborato o comunque aggiornato in occasione di modifiche delle attività svolte che siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero con le tempistiche richieste dal D. Lgs. medesimo.

Parte speciale E

REATI AMBIENTALI

Parte speciale E

REATI AMBIENTALI

La presente “parte speciale E” è dedicata ai reati ambientali così come individuati nell’art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. I REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. N. 231/01)

Questa sezione è dedicata alla trattazione dei cosiddetti Reati Ambientali di cui all’art.25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 che include una serie di attività illecite che danneggiano l’ambiente. Queste possono variare da inquinamento industriale, come lo sversamento di sostanze tossiche, alla distruzione dell’habitat naturale, alla caccia e al commercio illecito di specie protette. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dalla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica e, pertanto, con la specifica normativa introdotta che estende la responsabilità agli Enti, sempreché sia accertato il loro interesse, si vuole potenziare l’effetto deterrente delle norme in questione.

In occasione dell’implementazione dell’attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001:

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n.152/2006)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.)
- Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)

Altri illeciti, invece, appaiono reati di minore gravità e/o comunque di difficile realizzo da parte di Inpower come, ad esempio, l’utilizzo di certificati d’analisi falsi o contenenti dati falsi, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che determini il superamento anche dei valori limite di qualità dell’aria, la produzione, il consumo, l’importazione la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell’ozono.

Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale

"(...) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

Il delitto in questione, costituente un reato di evento e non di mera condotta, si estrinseca in due differenti concetti, entrambi caratterizzati dalla sussistenza dei requisiti della rilevanza e della misurabilità:

- 1) compromissione;
- 2) deterioramento.

Il concetto di compromissione indica un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo in funzione dell'intervento di fattori esterni.

Oggetto di tutela sono anche le condizioni "preesistenti" e non solo quelle originarie dei beni contemplati.

Il concetto di "deterioramento", per converso, lascia intendere un attacco ai beni contemplati della norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare le caratteristiche del bene.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- La società effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua;
- La società effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria;
- La società abbandona rifiuti, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di un ecosistema;
- La società immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di un ecosistema;

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Il delitto di disastro ambientale, per espressa disposizione normativa, costituisce fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 434 c.p. ("crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), nell'ambito della quale, fino all'introduzione della presente fattispecie, venivano di regola inquadrati gli eventi di disastro ambientale.

Le prime due ipotesi considerate dal legislatore sono strutturate a partire dal concetto di alterazione dell'equilibrio, ossia di una modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema – per la cui definizione si rinvia a quanto sopra specificato in relazione alla fattispecie di inquinamento ambientale – e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- La società effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- La società effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- La società abbandona rifiuti, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- La società immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, cagionando una alterazione di un equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito due esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- La società, colposamente, effettua scarichi di acque reflue industriali, in violazione della prescritta autorizzazione, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque;
- La società, colposamente, effettua scarichi reflui industriali contenenti sostanze pericolose, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque;
- La società, colposamente, effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria;
- La società, colposamente, abbandona rifiuti, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema

Art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

L'articolo 256 fa riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Per univoca giurisprudenza, trattasi di condotte alternative, per cui è sufficiente il compimento anche di una sola di esse affinché si realizzi il reato di gestione illecita dei rifiuti.

Si rileva inoltre che per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono poi classificati, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti pericolosi, per i quali sono stabiliti sanzioni più gravi, sono quelli contrassegnati da apposito asterisco nell'elenco CER2002, al quale quindi bisognerà far riferimento.

Il reato in questione non ha natura di reato proprio, ossia non è necessaria la qualifica di "imprenditore". In altre parole, questo reato può essere commesso da "chiunque", anche da chi non esercita professionalmente l'attività di gestione di rifiuti.

Esemplificazioni:

-

Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Viol azione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo

L'art. 258 disciplina le sanzioni relative agli adempimenti documentali.

L'art. 258 comma 1 richiama l'art. 189 comma 3 con duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall'art. 258 comma 1 sono di due tipi:

- 1) la mancanza della comunicazione e
- 2) l'effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 .

In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che ciò integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell'omissione della comunicazione, sempre che questo ritardo sfiori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex Legge n. 70/1994.

Diversamente l'art. 258, comma 1 prevede la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 160 .

Comunicazione incompleta o inesatta

Il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, però, dall'esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 Euro a 1.550 Euro.

In tema di registri di carico e scarico, l'art. 258, comma 2 richiama l'art. 190 comma 1 con duplice scopo:

- 1) individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e

2) ricordare l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede.

Le condotte sanzionate dall'art. 258, comma 2 sono di due tipi:

1) la mancata tenuta del registro e

2) la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 2.600 a € 15.500 .

Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 15.500 Euro a 93.000 Euro e si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 Euro a 6.200 Euro; dell'85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 E a 12.400 E) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero). Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte. Qualora dall'esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5 equipara la sanzione anche alla ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006

Esemplificazioni:

- 1) Il soggetto apicale o subordinato alla direzione e controllo dell'apicale che effettua il trasporto di rifiuti speciali pericolosi attestandone falsamente nel F.I.R., esibito in sede di controllo, la natura di rifiuti speciali non pericolosi con attribuzione del codice CER 16.01.06

Articolo 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico. Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno. Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'“ingente quantità”. Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dalla inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa.

A titolo esemplificativo:

- 1) ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. costituisce spedizione illegale di rifiuti quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento CE n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento.

1. LE “MACRO AREE” DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I “PROCESSI STRUMENTALI” IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO).

1.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assessment) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower srl, delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali; in particolare:

1. Gestione dei rifiuti e delle attività rilevanti ai fini ambientali, anche in rapporto con terze parti.

Si rinvia al documento allegato “Attività Sensibili”.

2. I PRINCIPI GENERALI

2.1. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- a) responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- b) impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, anche tramite l'individuazione, l'aggiornamento e la valutazione periodica degli aspetti ambientali significativi;
- c) impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuove strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche gli aspetti di tutela dell'ambiente;
- d) impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme ambientali;
- e) impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;
- f) impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;

- g) impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi).
- h) impegno a condurre l'attività produttiva con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, danni o nocumento alcuno per l'ambiente e la popolazione.

In particolare, in riferimento alla gestione dei rifiuti:

- a) È vietato miscelare tra loro rifiuti appartenenti a diverse categorie;
- b) il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere gestito secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie;
- c) il deposito temporaneo dovrà avvenire esclusivamente al riparo del dilavamento meteorico per quelle tipologie che possono rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente;
- d) in nessun caso il deposito temporaneo dovrà essere causa d'inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocumento;
- e) allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- f) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, in particolare modo quelli pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- g) i recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- h) devono essere sempre presenti presso lo stabilimento i Registri di carico/scarico e i MUD Annuali, che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) dovrà essere altresì conservata presso lo stabilimento la copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti in cumuli:

- a) i cumuli devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- b) L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- c) Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
- d) Per i rifiuti polverulenti dovranno essere predisposti appositi contenitori chiusi al fine di impedire la dispersione delle polveri;

- e) Tutti i rifiuti dovranno essere stoccati in condizioni tali da impedire il loro dilavamento da parte degli agenti atmosferici.

Per quanto concerne la gestione delle emergenze ambientali:

- a) la Società deve redigere procedure di emergenza;
- b) nel caso si verificassero problematiche causate da emissioni fuggitive, diffuse o eccezionali, a seguito di attività sugli impianti o a seguito di anomalie funzionali, la Società dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti;
- c) nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti o eventi incidentali (ad esempio incendio o sversamento accidentale) che provocassero conseguenze dirette od indirette sull'ambiente (acqua, aria, suolo, sottosuolo, rumore), la Società dovrà tempestivamente comunicarlo, entro 1 ora o comunque compatibilmente con la gestione dell'emergenza, a mezzo fax, alla Provincia, all'ARPA e all'Azienda USL. Tale comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza ed, entro 15 giorni, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione;
- d) la Società dovrà tenere a disposizione degli Organi di controllo, prova documentale mediante registro cartaceo o elettronico del numero e durata dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni degli scarichi, ecc.).

3. I PROTOCOLLI PREVENTIVI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

Protocolli preventivi

- 1) Identificazione e valutazione di aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e incidenti;
- 2) identificazione e valutazione di significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- 3) identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
- 4) disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- 5) Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:
 - a. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
 - b. definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
 - c. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;
- 6) Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive al fine di realizzare:
 - a. investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
 - b. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni.

- 7) Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:
- a. regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori e appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
 - b. imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
 - c. definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;
- 8) Previsione di modalità e di criteri per:
- a. il censimento di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano di controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.
- 9) Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
- a. identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - b. verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- 10) Deposito temporaneo di rifiuti prevedendo:
- a. la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti;
 - b. l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - c. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - d. l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Parte speciale F

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

Parte speciale F

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente “parte speciale F” è dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come individuati nell’art. 25 *octies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25 *OCTIES* DEL DECRETO).

In occasione dell’implementazione dell’attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell’ambito della struttura organizzativa di inpower srl, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall’art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 648 c.p. Ricettazione
- Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
- Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art 648 c.p.: ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

In ordine alla prova della sussistenza del reato presupposto, per la configurabilità della ricettazione, non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, la cui sussistenza può essere ritenuta dal giudice della ricettazione anche soltanto sulla base di prove logiche.

Poiché il dolo dell’autore del reato nel momento in cui viene commesso deve investire anche la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, la “provenienza criminosa” della cosa può risultare implicita e tale avrebbe dovuto risultare anche all’autore della ricettazione.

Tale principio si estende anche ai casi in cui è dalle circostanze di fatto riguardanti il possesso o la sua acquisizione da parte dell’imputato che non si sarebbe potuto dedurre altro se non la provenienza delittuosa della cosa.

Esemplificazioni

Il delitto di ricettazione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- acquistare: qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di un bene di provenienza illecita, tanto a titolo derivativo, che originario (vi rientra anche l'acquisto di cosa abbandonata dal ladro);
- ricevere: comprende qualunque comportamento non rientrante già nelle altre definizioni;
- occultare: chi occultata ha già la disponibilità del bene di provenienza illecita, quindi, è una condotta dipendente dalla ricezione;
- intromettere: con la finalità di far acquistare, ricevere o occultare. L'intromissione o intermediazione si perfeziona anche senza aver raggiunto il fine che si proponeva l'autore del reato.

Art. 648-bis c.p.: riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Anche in questo caso il reato si può realizzare se la provenienza da reato non sia diretta ma solamente mediata.

Per quanto riguarda il concetto di “sostituzione”, si è ritenuto che, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in Società di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la Società obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. Quindi, nella “sostituzione” dovrebbero essere comprese tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo o soggettivo, con il reato.

Nella nozione di “trasferimento”, invece, sarebbero compresi tutti quei comportamenti che implicano, non la sostituzione dei beni di provenienza illecita con altri beni di identica o diversa natura, bensì, semplicemente, il loro spostamento, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza. Tale condotta implica un mutamento, anche fittizio, dell'intestazione del bene.

Quanto al compimento di “operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa”, si è ritenuto integrare tale condotta, ad esempio, l'apposizione ad un'autovettura di provenienza delittuosa di targhe di pertinenza di altro veicolo, ovvero la manomissione del suo numero di telaio.

Affinché si configuri il reato, è necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, beni o utilità che ne costituiscono l'oggetto.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

1. Inpower srl può rispondere del reato di riciclaggio qualora sia consapevole della provenienza illecita dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o, comunque, di immissione nel circuito economico. Inpower nell'esecuzione dei propri servizi o della propria attività, può desumere l'esistenza di ipotesi di riciclaggio qualora rilevi il ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal soggetto in posizione apicale, dal socio, o dal fornitore, ad esempio in caso:
 - a. pagamento frazionati in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute da parte dei soci, in elusione della normativa antiriciclaggio;
 - b. versamenti frazionati in contanti a titolo di prestito soci, in elusione della normativa antiriciclaggio;
2. Soci, clienti o fornitori che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

Art. 648-ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A differenziare tale norma da quella precedente, vi è il fatto che la condotta è punibile anche quando i beni provengano da delitto colposo, non essendo stata riprodotta la specifica esclusione.

L'assoluta genericità della condotta qui sanzionata imporrebbe, non essendo tra l'altro richiesto, un dolo specifico, cioè che la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni fosse interpretata in termini più rigorosi rispetto al caso della ricettazione.

Resta comunque una norma sussidiaria rispetto agli artt. 648 e 648-bis.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il nuovo reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, volta a consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla, con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto o in un mero *post factum* non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione;
- b) trasferimento;
- c) impiego, in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 *ter.1* c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, per converso, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La società impiega in investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza, la liquidità derivante dalla non veritiere esposizione delle passività nel bilancio;
2. La società nell'ambito di rapporti infragruppo impiega le risorse economiche derivanti dalla immissione in commercio di merci oggetto di contraffazione, attraverso contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
3. La società nell'ambito di operazioni di copertura del rischio cambio sostituisce denaro derivante dalla commissione di una frode fiscale attraverso l'acquisto/vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
4. La società impiega i proventi derivanti da una truffa perpetrata ai danni dello Stato in operazioni con controparti estere in modo tale da occultarne la provenienza delittuosa.

Autoriciclaggio e d.lgs. n. 231/2001

L'art. 3 comma 5 della l. n. 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al d.lgs. n. 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il d.lgs. n. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 *ter.1* c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'Ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio. È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce, come già anticipato, il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, occorre focalizzare l'attenzione su quelle condotte delittuose dalla cui commissione possa potenzialmente derivare un profitto per l'Ente – nell'accezione datane dalla norma di denaro, beni, o altre utilità comunque suscettibili di valutazione economica – reimpiegabile in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Al riguardo, tenendo conto della tipica operatività dell'Ente, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro la fede pubblica;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati contro l'industria e il commercio;
- g) i reati ambientali
- h) i reati tributari
- i) i reati fallimentari
- j) i reati doganali

2. LE "MACROAREE" DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

- 1) Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi;
- 2) Gestione Dell'affidamento A Soggetti Terzi Di Lavori E/O Servizi
- 3) Gestione Dei Rapporti Infragruppo E Con Parti Correlate
- 4) Gestione Delle Spese Di Rappresentanza.

Si rinvia al documento allegato "Attività Sensibili".

2.1. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili e nei "processi strumentali" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico della società.

E' fatto sempre divieto in particolare di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Ente e della relativa movimentazione;

- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dalla UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie dietro la presentazione della documentazione di supporto;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa devono essere separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie;
- la cassa deve essere alimentata solamente attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;
- non devono essere effettuati incassi a mezzo cassa diversi da quelli predisposti attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;
- con cadenza quotidiana, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;
- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o effetti bancari;
- tutte le operazioni di rilevante entità in titoli, finanziamenti, acquisto o vendita di partecipazioni o rami di azienda devono essere preventivamente approvati dall' Amministratore, previa relazione tecnica del responsabile del settore finanziario riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;
- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifiche periodiche sulla tesoreria;
- determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche della valutazione delle offerte nei contratti standard;

- identificazione di un organo responsabile dell'esecuzione del contratto;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- verifica sul livello di adeguamento delle controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.

Parte speciale G

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Parte speciale G

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D. LGS. N. 231/01)

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001:

- Documenti informatici
- Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615 ter. c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici anche di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quarter c.p.)

Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco fisso, *floppy disk*, nastro, CD, disco ottico, ...) che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione. Esso non è nient'altro che un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letto solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione.

Anche il possibile abuso della firma elettronica è ascrivibile nell'ambito del falso.

La lesione o messa in pericolo del bene tutelato si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine ad un dato o informazione contenuto nel documento.

L'articolo in questione si inserisce nell'ambito del Capo III "Della falsità in atti" contenuto nel Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del codice penale e richiama i relativi articoli del Codice Penale.

Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

È punito sia colui che si introduce abusivamente, cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi* in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza, sia colui che permane in collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato, sia pur tacitamente, lo *ius excludendi*.

Il reato si consuma con il semplice accesso ad un sistema telematico o informatico, a prescindere dal fine, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza (è sufficiente anche una protezione semplice, cioè una password).

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Il dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di una Società concorrente onde apprendere notizie su piani di investimento al fine di rendere più competitiva la propria azienda
- La Società abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderla.

Art. 615-quater c.p Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

Questa norma completa la tutela prevista dalla precedente e punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo (comprensivo dell'autonoma elaborazione) dei mezzi o codici di accesso, che consegue a soggetti non legittimati di inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione.

"Procurarsi" significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer. La mera detenzione di un mezzo per l'accesso ad un sistema informatico altrui è penalmente irrilevante se non è seguita dall'uso.

"Riprodurre" significa realizzare una copia abusiva di un codice di accesso, idonea all'uso.

La divulgazione a terzi del codice o della parola-chiave si ottiene mediante la diffusione, la comunicazione, la consegna, condotte che possono concorrere con il mero procacciamento.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”*

La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. È così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche.

La pena è aumentata se l'autore è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri funzionali ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, intendendosi per tale il soggetto addetto con funzioni tecniche al coordinamento o alla diretta gestione delle operazioni di comunicazione dei dati.

Per intercettazione si intende l'attività di captazione del contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche in corso di svolgimento tra operatori abilitati del sistema. Con l'interruzione e l'impedimento, assumono rilevanza tutte quelle attività tecniche finalizzate, attraverso qualsiasi modalità concreta, a sospendere da un certo momento in poi ovvero a precludere lo stesso inizio di una comunicazione informatica o telematica.

Per essere punibile, tale condotta deve essere realizzata attraverso strumenti di comunicazione di massa o comunque in grado di raggiungere un numero indeterminato di destinatari, non assumendo rilevanza la mera rivelazione eseguita ad uno o più soggetti determinati.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

- La Società rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi fraudolentemente intercettate.

Art. 617-quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

La norma in questione offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta consiste nell’installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito l’esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Oltre alle ipotesi tradizionali di “distruzione” e di “deterioramento”, sono state aggiunte a questa norma anche quelle di “cancellazione, alterazione e soppressione” delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici altrui.

Per individuare, nell’ipotesi in esame, la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto di altruità, non si può fare riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli aventi diritto all’integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà essere

determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, di natura obbligatoria, anziché “reale”, che su di essi possono convergere.

Nel caso di danneggiamento di programmi, possono essere considerate persone offese il concessionario, il legittimo utilizzatore, il concedente, il proprietario, l'operatore del sistema, nonché i partner commerciali o di lavoro di un'impresa o di un professionista, rispetto ad informazioni i dati da essi forniti per determinate finalità operative.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma in questione si allinea con il contenuto di cui all'art. 635-bis, con la differenza che, in questo caso, si parla di danneggiamento di dati di pubblica utilità. Fin dalla rubrica, infatti, si parla di sistemi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, la quale viene riferita ad informazioni, dati o programmi informatici.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Rispetto a quanto previsto e punito nell'art. 635-bis c.p., la norma in questione contempla come condotte punibili anche l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Si è, inoltre, aggiunta un'ulteriore e nuova ipotesi alternativa, realizzabile quando si ostacola gravemente il funzionamento del sistema, risultato che può essere l'effetto di una qualsiasi delle descritte condotte, comprese quelle più neutrali della mera immissione e trasmissione dei dati.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

Tale articolo si allinea alla formulazione dell'art. 635-quater c.p. per quanto attiene all'enunciazione dei verbi “distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili od ostacolarne gravemente il funzionamento”. Facendosi qui riferimento, in rubrica, solo alla pubblica utilità, si ritiene che questa formula generica sia idonea ad abbracciare tutte le situazioni menzionate nella norma, non chiedendo come condizione necessaria l'utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico.

Esemplificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

2. LE “MACRO AREE” DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO).

2.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assessment) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower, delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati.

1. Gestione Dei Sistemi Informatici Aziendali;
 2. Richiesta, Percezione E Gestione Di Contributi, Finanziamenti Agevolati E Crediti Di Imposta Erogati Da Enti Pubblici
 3. Formazione Del Bilancio D'esercizio Consolidato E Gestione Degli Adempimenti In Materia Societaria
- 2.2. Le "macro-aree" di attività sensibili in relazione ai reati informatici e al trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto).**

Con specifico riferimento agli illeciti sopra elencati, nell'affrontare l'attività di risk mapping, occorre tuttavia fornire alcune considerazioni di carattere generale:

1. l'utilizzo della strumentazione informatica è ormai talmente generalizzato da estendersi a ogni area e ad ogni processo operativo esistente in qualunque tipo di società. In queste condizioni, difficilmente la mappatura dei rischi di commissibilità di reati informatici potrà escludere qualche area o qualche processo operativo della società, anche perché, a differenza di altri reati presupposto, quelli informatici sono commissibili non tanto nello svolgimento di specifiche attività ma in funzione dell'utilizzazione degli strumenti informatici e alla condizione del possesso, da parte di chi vuole commetterli, dell'indispensabile livello di competenza informatica. Ciò significa che non è possibile escludere a priori nessun settore di attività della società dalla mappa di commissibilità di reati informatici presupposto;
2. non è detto che la commissione di reati informatici presupposto avvenga mediante l'utilizzo dei mezzi informatici messi a disposizione dalla società ai suoi dipendenti o apicali ovvero nel normale svolgimento delle attività lavorative proprie della società: chi li commette può ben utilizzare strumenti informatici di sua proprietà o comunque a sua disposizione e può agire operando al di fuori della società: In questi casi, qualsiasi misura preventiva risulterà inutile;
3. per quanto riguarda i ruoli aziendali coinvolti nelle suddette fattispecie delittuose, è evidente che i reati richiamati dall'art. 491 bis c.p. che, a loro volta, fanno riferimento a comportamenti propri dei pubblici ufficiali, potranno essere compiuti da dipendenti o apicali della società soltanto a titolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.;
4. in generale, i ruoli aziendali coinvolti nei reati qui considerati saranno tutti coloro che, all'interno della società, hanno accesso al sistema informatico.

2.3. I "processi strumentali" in relazione ai reati informatici e al trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto).

Di seguito sono elencati i processi strumentali ritenuti più specificamente a rischio:

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i "processi strumentali" collegati alle "macro aree" sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Gestione dei sistemi informativi aziendali

Si rinvia al documento allegato "Attività Sensibili".

3. I PRINCIPI GENERALI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello"), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle "macro aree" di attività sensibili individuate in relazione ai reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di "Protocolli preventivi".

3.1. I controlli di carattere generale e i principi di controllo

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative. A tal fine la società si è dotata dei seguenti controlli di carattere generale, nonché dei seguenti principi di controllo.

Controlli di carattere generale

- previsione di un sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti d'un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Credenziali di autenticazione

Gli accessi ai dati attraverso gli strumenti elettronici sono consentiti tramite apposite credenziali di autenticazione, che devono essere custoditi con diligenza a cura dei lavoratori / incaricati al fine di assicurarne segretezza.

La politica di generazione e cambio password prevede che queste siano composte da almeno 8 caratteri e abbiano validità non superiore a 90 giorni.

Profilazione utenti

I profili utenti dei lavoratori / Incaricati, sono opportunamente configurati in rapporto al mansionario assegnato.

Ogni utente ha accesso esclusivamente ai dati per i quali è stato abilitato, alla luce della mansione svolta ed ha la facoltà di gestire esclusivamente quei dati ed eseguire quelle transazioni che corrispondono al suo profilo.

In ogni caso gli Incaricati sono tenuti a prestare la massima attenzione nel dar corso ad operazioni -anche potenzialmente possibili- che possono mettere in pericolo la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e delle risorse informatiche.

Internet

Sono presenti sistemi che in base alla configurazione dell'utente, bloccano o consentono l'accesso a determinati siti internet.

Il Responsabile di funzione - in base alle esigenze dettate dal ruolo e dalle mansioni del lavoratore / Incaricato - accorda l'accesso alla navigazione su siti internet diversi, che viene materialmente abilitata dal consulente esterno.

Accanto alle misure adottate tese a limitare talune attività e accessi (individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno alla prestazione lavorativa, inibizione di talune attività pericolose quali lo scarico di file programma,

ecc.), sono presenti sistemi di controllo sulla navigazione come la conservazione dei file di log in forma tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti.

È comunque richiesto di sfruttare le potenzialità e le possibilità di Internet con attenzione, diligenza e nel rispetto delle proprie mansioni.

Posta elettronica

Ferme restando le misure adottate (filtraggio della posta con antivirus e antispamming, conservazione dei file di log in forma tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti) tese a limitare attacchi che giungano attraverso la posta elettronica ed a perseguire finalità organizzative, produttive e di sicurezza, è comunque richiesto di sfruttare le potenzialità e le possibilità della posta elettronica con attenzione, diligenza e nel rispetto delle proprie mansioni, facendo particolare attenzione all'apertura di file allegati ed ai link contenuti nel testo di e-mail, in quanto rappresentano la principale modalità di diffusione di virus ed altri codici dannosi.

L'Amministratore, su richiesta del Responsabile di funzione, mette a disposizione del lavoratore / Incaricato una o più caselle aziendali di posta elettronica sul dominio aziendale. La casella, quale strumento aziendale, non può essere utilizzata per scopi personali.

L'amministratore di sistema non attribuisce ai lavoratori / Incaricati indirizzi su propri domini da destinarsi ad uso privato.

Per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata l'accesso è sempre tracciato: chiunque accede al servizio viene loggato e memorizzato nel sistema.

Divieto di attività non rientranti nel mansionario

È fatto divieto ai lavoratori non preposti ad attività di manutenzione/gestione del Sistema Informativo, di variare in proprio le configurazioni dei beni facenti parte del sistema informativo aziendale, e di dar corso ad installazioni, manutenzioni, di software/hardware di qualsiasi tipo.

Protezione, manutenzione, installazione delle risorse informatiche aziendali

Le risorse informatiche aziendali sono protette da rischi di danneggiamento, indisponibilità, violazione, vulnerabilità e intrusione, tramite appositi strumenti / tecnologie software e hardware, di analisi e monitoraggio delle attività, che vengono aggiornati costantemente.

I locali stessi in cui le risorse sono collocati, sono protetti e dotati di sistema antiincendio.

Tutti i file di log - prodotti da questi strumenti in forma tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti - vengono conservati presso il consulente esterno per il tempo necessario al perseguimento delle finalità organizzative, produttive e di sicurezza, nonché ai fini di eventuale tutela giudiziaria.

Disabilitazione dell'accesso agli utenti

In caso di dimissioni/licenziamento dell'utente, il Responsabile di funzione comunica il mutamento al soggetto incaricato della gestione informatica, che:

- provvede alla periodica cancellazione delle caselle di posta elettronica che risultano ormai inutilizzate;
- provvede al recupero dei dispositivi informatici, ove questi siano stati assegnati al dipendente, trasferendone il contenuto, dopo aver eliminato le precedenti credenziali di accesso, sulla casella di un altro utente.

Comportamenti

I lavoratori / Incaricati al trattamento dei dati, così come il Titolare ed i Responsabili, nel principio della riservatezza, si attengono a quanto segue:

- non comunicano, non diffondono in alcun modo dati personali e/o sensibili, informazioni e/o dati di qualsiasi tipo di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso da qualsiasi fonte (verbale, cartacea, informatica...) nel corso del rapporto di lavoro;

- non comunicano, non diffondono in alcun modo dati personali e/o sensibili di cui sono a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- non lasciano incustoditi o liberamente accessibili supporti cartacei, magnetici o di qualsiasi tipo o natura, terminali, PC o altri strumenti che consentano di accedere o visionare dati personali e/o sensibili.

4. I PROTOCOLLI PREVENTIVI

PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI

a) Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Oltre ai controlli generali, si applicano i seguenti controlli specifici:

- misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);

b) Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

L'accesso abusivo, oltre ad essere di per sé un illecito, può essere strumentale alla realizzazione di altre fattispecie criminose. I controlli predisposti per prevenire tale fattispecie di reato devono pertanto risultare efficaci anche per la prevenzione di altri reati. Tra tali controlli si segnalano:

- Procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
- Rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- Aggiornamento regolare dei dispositivi di protezione in uso;
- Modalità di accesso ai sistemi informativi aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione che prevedono la concessione dei diritti di accesso a un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto;
- Procedura per il controllo degli accessi;
- Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;

c) Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Oltre ai controlli generali, devono essere applicati i seguenti controlli specifici:

- Inclusioni negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni;
- rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.

d) Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Oltre ai controlli generali, si applicano i seguenti controlli specifici:

- Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- Procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;
- Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- Previsione di ambienti dedicati che sono considerati sensibili sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business.

e) Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

f) Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Oltre ai controlli generale, si applicano i seguenti controlli:

- Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- Misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione; ;
- Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato;
- Esistenza di procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;

g) Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

h) Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Oltre ai controlli generali, dovrebbero essere applicati i seguenti controlli specifici:

- Formalizzazione di regole per un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- Procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;

h) Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

i) Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Oltre ai controlli generali, si applicano i seguenti controlli specifici:

- Definizione di regole per un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- Misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione;
- Misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato;
- Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
- Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business.

l) Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Oltre ai controlli generali, devono essere applicati i seguenti controlli specifici:

- Misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).

Parte speciale H

REATI TRIBUTARI

Parte speciale H

REATI TRIBUTARI

La presente "parte speciale H" è dedicata ai reati tributari così come individuati nell'art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

La disciplina dei reati tributari costituisce un vero e proprio micro-sistema normativo, dotato di norme dettate in deroga a quelle generali del Codice penale, nonché una serie di fattispecie criminose che, in maniera organica tutelano gli interessi dell'Erario.

Tale normativa è dettata dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dapprima con D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e quindi, più di recente, con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni con L. 19 dicembre 2019, n. 157, attraverso cui il legislatore è intervenuto in materia con importanti novità anche in relazione ai reati tributari e alla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui al D. Lgs. 231/2001.

Attraverso le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, il legislatore ha assegnato rilevanza penale alle violazioni dell'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi o dell'IVA, nelle forme della dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa, nonché le condotte di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento e distruzione di documenti contabili, di omesso versamento di ritenute o dell'IVA, e il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni di altri, intesi a rendere inefficace la riscossione coattiva.

1. REATI TRIBUTARI

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato in esame può essere commesso unicamente da un soggetto inquadrabile come contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Nel caso specifico di illecito commesso all'interno dell'ente, qualificabile quale contribuente soggetto a imposizione, il reato può essere realizzato solamente dall'amministratore, dal liquidatore o dal legale rappresentante dell'ente stesso. È comunque punibile a titolo di concorrente nel reato colui che – pur estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.

Ai fini della punibilità non è necessario che il contribuente abbia conseguito un'evasione dell'imposta, ma è sufficiente che la dichiarazione sia falsa, perché fondata su documenti privi di fondamento sostanziale, emessi al solo fine di consentire ad altri un abbassamento dell'imponibile.

I documenti su cui la dichiarazione non veritiera si fonda attestano falsamente costi, spese o altre voci negative che mirano ad abbattere il reddito imponibile oppure l'IVA. In particolare, ai sensi dell'art. 1, lett. a), D. Lgs. 74/2000, “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. Si precisa che tra “gli altri documenti” la giurisprudenza ha ricondotto anche, a titolo esemplificativo, i prospetti paga dei dipendenti, le note di credito e di addebito correttive di fatture, i documenti di trasporto (DDT) che legittimano la fatturazione differita ex art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972.

Le operazioni inesistenti possono riferirsi a una inesistenza oggettiva o soggettiva.

Nel primo caso vanno comprese le seguenti ipotesi:

- inesistenza assoluta dell'operazione (mai realmente posta in essere);
- inesistenza oggettiva relativa all'operazione (posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura);
- sovrapproduzione qualitativa (attestante cessioni di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore a quello reale);

Diversamente, l'inesistenza soggettiva concerne operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi e si realizza mediante intestazione fittizia della fattura o del documento. In questo caso l'operazione compiuta è oggettivamente reale, ma il rapporto intersoggettivo che appare dalla stessa è inesistente. L'occultamento rileva quando riguarda il destinatario della fattura, l'unico che può essere riconosciuto soggetto attivo del reato, in quanto interessato a far emergere elementi passivi fittizi.

Per quanto concerne il contributo psicologico richiesto dal legislatore al fine di riconoscere integrata la fattispecie, la norma prevede la sussistenza del dolo specifico. Precisamente, la condotta summenzionata deve essere posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esemplificazioni:

- l'amministratore di Inpower s.r.l. che, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non si limita a dichiarare il falso, ma supporta la propria condotta mediante un "impianto contabile", o più genericamente documentale, diretto a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione, avvalorando in modo artificioso l'inveritiera prospettazione di dati inseriti nella dichiarazione, generando con la propria condotta un illecito vantaggio o interesse per il circolo.
- Il legale rappresentante della società che, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni dei redditi relative a determinati periodi di imposta fornisce indicazione di elementi passivi fittizi

Art. 3, D.Lgs. N. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Come il reato precedente, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzata solamente dall'amministratore, dal liquidatore o dal legale rappresentante dell'ente stesso.

Il riferimento al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente sottende a quelle operazioni apparenti, poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente ovvero che siano riferite a soggetti fittiziamente interposti. Per simulazione oggettiva si intende l'operazione posta in essere con la volontà di non realizzarla in tutto o in parte; per simulazione soggettiva si intende, invece, l'operazione riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Esemplificazioni:

- la società contribuente pone in essere operazioni di sotto-manifestazione dei ricavi (es. sotto-fatturazione, vendite in nero), avvalendosi di conti correnti *ad hoc* presso stati esteri, intesti allo stesso contribuente, ovvero a compiacenti prestanome;
- Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex articolo 3, Dlgs n. 74/2000) la condotta dell'amministratore di Inpower s.r.l. che acquista, consapevolmente, un credito d'imposta inesistente e, successivamente, lo indica in dichiarazione dei redditi ad abbattimento dell'imposta dovuta.

Art. 8, D.Lgs. n. 74/2000: Emissione di fatture per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

A differenza di altre previsioni contenute nel D. Lgs. n. 74/2000, l'art. 8 delinea un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Esemplificazioni:

- L'amministratore della società emette fatture soggettivamente inesistenti, poiché rivolte a un soggetto differente da quello che ha svolto la prestazione richiesta, consentendo a quest'ultimo di evadere le imposte.

art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi(1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”

La norma penale mira a punire chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000.

2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Elemento soggettivo: il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti).

La fattispecie in esame non necessita di alcun impianto fraudolento, finalizzato ad ostacolare i poteri di accertamento del Fisco, ma può essere commessa da qualunque contribuente, anche non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, in quanto l'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle dichiarazioni annuali in materia di imposte sui redditi o IVA. Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione di una delle dichiarazioni annuali dei redditi o IVA. Quanto all'elemento soggettivo, si tratta di reato doloso, punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico.

art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in esame è posta a tutela della trasparenza fiscale e dell'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo, talchè l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore alla soglia di punibilità pari a 50.000 euro. Ed è proprio il superamento di siffatta soglia che fa sì che si concreti l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto. La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Esemplificazioni:

- Il reato si configura attraverso la condotta dell'amministratore che abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per la singola annualità d'imposta.
- Il reato si configura nel non aver presentato, essendovi obbligato in qualità di amministratore e rappresentante legale della società Inpower srl. al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, la dichiarazione relativa all'anno di imposta X, evadendo l'IRES e generando un vantaggio o interesse illegittimo per il circolo.

Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

L'oggetto materiale della condotta sono le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La locuzione ha notevole forza espansiva considerato che l'obbligatorietà della conservazione si estende al di là della normativa tributaria. Ad esempio, si considerano comprese nel fuoco della fattispecie anche il libro giornale e il libro degli inventari, o anche le scritture richieste dalla natura e dimensione dell'impresa (art. 2214 c.c.).

La distruzione non deve necessariamente consistere nell'obliterazione naturalistica del documento, ma può semplicemente consistere in cancellazioni o abrasioni di certe parti del documento rilevanti per accertare il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanza.

La S.C. ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, comportando l'estensione alle ipotesi semplicemente omissive una violazione del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem, inpregio della funzione preventiva e punitiva della norma

Esemplificazioni:

- Il reato è integrato dalla condotta del legale rappresentante della società che distrugge o occulta le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari del circolo stesso.

Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La fattispecie incriminatrice punisce due distinte condotte: al comma 1) l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se il predetto ammontare supera gli € 200.000 la pena è aumentata.

Al comma 2) invece, l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000.

L'Elemento soggettivo, invece, è integrato per la fattispecie di cui al comma 1) dal dolo specifico, consistente nel fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni relativi a tali imposte, unitamente alla coscienza e volontà del fatto tipico. Le condotte di cui al comma 2 sono punite a titolo di dolo

specifico, consistente nel fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, unitamente alla coscienza e volontà del fatto tipico.

Si rileva, altresì che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto in oggetto, è necessario e sufficiente porre in essere condotte che, quand'anche di per sé formalmente lecite, siano connotate nel loro complesso da elementi di artificio o inganno, tali da rappresentare una realtà non corrispondente al vero e da impedire o ostacolare la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Erario. In ultimo va evidenziato che la soglia di punibilità va riferita all'ammontare della complessiva pretesa erariale alla quale il contribuente intende sottrarsi, a differenza di quelle previste dagli altri reati tributari, che vanno riferite alle singole imposte o annualità.

Esemplificazioni :

- Il reato è integrato dalla condotta del legale rappresentante della società che pone in essere una vendita di un immobile di proprietà di Inpower srl al fine di pregiudicare – secondo un giudizio “ex ante” – l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, sottraendolo alla garanzia patrimoniale dell'erario.

1.2. Le “macro-aree” di attività sensibili in relazione ai reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio. Con particolare riferimento ai reati di criminalità organizzata in oggetto, si è inteso individuare una macro-area di attività sensibile generica e trasversale a tutte le attività aziendali:

1. Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi
2. Gestione Dell'amministrazione E Finanza/Tesoreria
3. Gestione Dell'affidamento A Soggetti Terzi Di Lavori E/O Servizi
4. Gestione Delle Risorse Umane
5. Gestione Delle Spese Di Rappresentanza
6. Gestione Del Contenzioso Giudiziale E Dei Rapporti Stragiudiziali Con La P.A.
7. Gestione Dei Rapporti Con L'amministrazione Finanziaria E Adempimenti Fiscali
8. Gestione Dei Rapporti Infragruppo E Con Parti Correlate

Si rinvia al documento allegato “Attività Sensibili”.

2. I PRINCIPI GENERALI

2.1. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico della società.

Agli Esponenti Aziendali della società, in via diretta, ed ai Collaboratori, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- a) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- b) omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Ente e della relativa movimentazione;
- c) accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- d) eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- e) registrare transazioni in maniera difforme da quella reale, ovvero ometterne totalmente la registrazione;
- f) violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- g) eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- h) effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- i) acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- j) operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- k) acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- l) acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- verifica della corretta procedura di definizione della base imponibile ai fini del pagamento delle imposte sui redditi;
- corretta redazione, trasmissione e archiviazione della dichiarazione annuale sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto;
- verificare adeguatamente eventuali crediti da porre in compensazione per l'estinzione dell'obbligazione tributaria;
- verifica della regolarità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, con riferimento alla correttezza e veridicità del valore della prestazione indicato nel documento attestante il pagamento;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifiche periodiche sulla gestione contabile e sulla tesoreria.

PARTE SPECIALE I

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PARTE SPECIALE I

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente "parte speciale I" è dedicata ai reati contro l'industria e il commercio così come individuati nell'art. 25 *bis.1* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 *BIS.1* DEL DECRETO)

1.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 25 *bis.1* del D.Lgs. 231/2001:

- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.)

Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia e violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

L'illecito penale in esame è un reato proprio dell'imprenditore commerciale o industriale, cioè dell'operatore economico. Poiché la nozione di imprenditore è atecnica e inerisce allo svolgimento di fatto di un'attività imprenditoriale, la norma finisce per essere potenzialmente applicabile a "chiunque", ma comunque a soggetti che svolgono un'attività produttiva, senza che abbiano necessariamente i requisiti di professionalità e di organizzazione dei mezzi di produzione previsti dalle norme civili vigenti in materia.

La norma in esame tutela il corretto funzionamento del mercato economico e riguarda qualsiasi attività produttiva, anche quella agricola. La condotta incriminata deve rientrare nell'ambito del contesto concorrenziale di cui agli artt. 2595 c.c. e ss., poiché l'elemento materiale della fattispecie è integrato mediante la realizzazione di un qualsiasi atto di concorrenza posto in essere con violenza o minaccia.

Per concorrenza può intendersi la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati e la norma sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite, ma represses dall'ordinamento.

Gli atti devono provenire da un altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto, che operi cioè nello stesso settore o zona e deve sussistere un nesso funzionale tra l'atto di concorrenza e la violenza o la minaccia. La violenza o la minaccia, tuttavia, non necessariamente devono essere esercitate nei confronti dell'imprenditore concorrente, ma

possono colpire anche soggetti terzi legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- L'imprenditore che al fine di l'acquistare una posizione dominante in un determinato settore economico, si accorda con un clan di stampo mafioso il quale, attraverso condotte violente o intimidatorie, preclude tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore.
- La Società finanzia consapevolmente un soggetto che, in qualità di imprenditore concorrente, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto

2. LE "MACRO AREE" DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I "PROCESSI STRUMENTALI" IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 DEL DECRETO)

2.1. Premessa

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (risk assessment) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Inpower, delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati.

- Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi
- Gestione dei Rapporti Infragruppo e con Parti Correlate
- Partecipazione a gare d'appalto o Trattative Private

Si rinvia al documento allegato "Attività Sensibili".

2.2. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower .

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Parte speciale L

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Parte speciale L

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

La presente "parte speciale L" è dedicata ai reati di criminalità organizzata così come individuati nell'art. 24 ter D. Lgs. n. 231 del 2001, e ai reati transnazionali, così come individuati dagli artt. 3 e 10 L. 16 marzo 2006 n. 146.

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 24-ter riguardante i delitti di criminalità organizzata.

1. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO) E REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 e 10 L. 16 marzo 2006 n. 146).

1.1. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.g
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91).

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609

octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall’art. 416 c.p.

La finalizzazione del vincolo associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisce il cuore della fattispecie incriminatrice in esame.

Proprio in quest’ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all’attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati – fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva commissione di questi ultimi. Ciò, sul presupposto che la lettera dell’art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, quand’anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non di meno un pericolo per l’ordine pubblico.

Dal punto di vista strutturale, la rilevanza penale delle condotte passate in rassegna dall’art. 416 c.p. è subordinata all’effettiva costituzione del sodalizio criminoso: l’effettiva formazione dell’associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale comune di tutte le condotte qualificate.

Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca – rispetto alla costituzione, promozione ed organizzazione - l’ipotesi di compartecipazione minore all’ente associativo. Se promotore è colui che, facendosi iniziatore dell’associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso, la condotta di costituzione viene in rilievo ogni qual volta il soggetto attivo determina o concorre a determinare la nascita dell’organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell’ente associativo. Capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l’operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti;
2. Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società – apicale o dipendente – si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati;
3. La Società partecipa in modo consapevole al sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario in favore degli associati;
4. La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando, quale consulente finanziario, con autonomia funzionale e con potere di coordinamento dell’attività degli altri associati;
5. La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario e, in particolare, quale “esperto” del riciclaggio degli ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti;
6. Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società - apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, in particolare:
 - reati in materia fiscale ai fini di evasione dell’IVA, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti;
 - reati di bancarotta fraudolenta, attraverso ad esempio, la ricezione di pagamenti da parte del fallito o del fallendo, a danno di altri creditori ugualmente legittimati;
 - reato di ricorso abusivo al credito, ad esempio dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza di un cliente nei confronti di un ente creditizio;
7. La Società, pur partecipando all’esecuzione di un unico reato - fine, tra quelli posti in essere dai sodali, agisce non di meno nell’ambito di un contesto operativo concreto in seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non

poteva, in virtù della particolare distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La norma, introdotta dalla art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646, punisce le condotte associative di tipo mafioso e si differenzia dall'associazione per delinquere di cui al precedente art. 416 c.p. relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della forza di intimidazione. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, la cui elencazione è tassativa.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti;
2. Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società – apicale o dipendente – si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.

Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (416 bis co.1 c.p. ex l. 201/91)

"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà."

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.

Esemplificazioni:

- Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorterìa mafiosa - da parte di un imprenditore - sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche.

1.2. Le "macro-aree" di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del decreto) e ai reati transnazionali (artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146)

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio. Con particolare riferimento ai reati di criminalità organizzata in oggetto, si è inteso individuare una macro-area di attività sensibile generica e trasversale a tutte le attività aziendali:

- 1) Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere).

La commissione dei reati di criminalità organizzata presuppone, invero, per lo più l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un programma criminoso, che in quanto tale potrebbe trasversalmente colpire tutte le attività aziendali di riferimento. Si evidenzia, tuttavia, che, essendo necessario che le fattispecie siano commesse nell'interesse o vantaggio della Società e data la finalità associativa di questi reati, il rischio maggiore di commissione può essere rappresentato dai rapporti con le "controparti" con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali.

Si rinvia al documento "Attività Sensibili".

2. I PRINCIPI GENERALI

2.1. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower srl

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È pertanto fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti nonché i principi generali di comportamento e previsti in relazione a tutte le famiglie di reato individuate nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, con specifico e particolare riferimento a quelli previsti in materia di reati contro la P.A., reati societari, reati tributari, ambientali, di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, reati di contrabbando e reati contro la personalità individuale.

Parte speciale M

**REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Parte speciale M

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente “parte speciale M” è dedicata al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come individuato nell’art. 25 *duodecies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 *DUODECIES* DEL DECRETO)

In occasione dell’implementazione dell’attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati , così come contemplati dall’art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale”.*

Il delitto in esame è reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dal “datore di lavoro”. Nell’accordare protezione tanto al corretto contingentamento e controllo dei flussi migratori verso l’Italia, quanto alle concrete condizioni del lavoratore extracomunitario “occupato”, il comma 12 dell’art. 22 punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’ articolo in commento, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”.

Cristallina la condotta incriminata: l’uso del verbo “occupare” da parte del legislatore lascia intendere, infatti, che ciò che rileva è il “fare lavorare” il cittadino extracomunitario.

Rilevante non è il momento dell’assunzione, bensì quello in cui il cittadino extracomunitario inizia concretamente a prestare la propria opera.

Come implicitamente accennato, l’inciso “alle proprie dipendenze” contenuto nella norma sottolinea la volontà legislativa di escludere dal campo di applicazione della stessa tutti i rapporti di lavoro che non implicino, in quanto tali,

anche un vincolo di subordinazione. La qual cosa, a ben guardare, appare coerente con l'omessa previsione di qualsivoglia fattispecie incriminatrice a sé stante protesa a sanzionare il lavoro autonomo dello straniero irregolare.

Da notare, per quel che qui importa, come l'espressione "lavoratori stranieri", essendo coniugata al plurale, abbia indotto parte della dottrina a ritenere che l'assunzione di un unico lavoratore irregolare potesse considerarsi estranea alla presente fattispecie incriminatrice. Di contrario avviso, non di meno, ha mostrato d'essere la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale la formulazione legislativa prescelta altro non rappresenterebbe se non "un'espressione indeterminativa", ovvero "un'espressione che vuole riferirsi ad un soggetto indipendentemente dalle sue caratteristiche, sia che si tratti di uno che di più soggetti".

Quanto alla controversa nozione di "permesso di soggiorno previsto dal presente articolo", preme osservare come un'interpretazione letterale della stessa sembri imporre, affinché non si configuri il reato, esclusivamente il possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questi stessi termini, d'altro canto, parrebbe avere opinato la Corte Costituzionale, ritenendo immune da qualsivoglia censura il riferimento esclusivo al permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 in commento. La conclusione che precede – pur autorevolmente avallata – non pare cogliere nel segno, se solo si considera che è lo stesso art. 6 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 ad affermare espressamente vuoi che "il permesso di soggiorno rilasciato per motivi [...] di lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite", vuoi che "quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito [...], prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [...]".

La mancanza del permesso di soggiorno, in ogni caso, pare essere ineludibile requisito della fattispecie.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

1. La società occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri – "in numero superiore a tre" – privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo;
2. La società occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri – "in numero superiore a tre" – il cui permesso di soggiorno sia stato revocato;
3. La società viola sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie dei lavoratori stranieri occupati.

1.1. Le "macro-aree" di attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ;

- Gestione Delle Risorse Umane
- Gestione Del Processo Di Acquisto Di Beni E Servizi

2. I PRINCIPI GENERALI

2.1. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower srl.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Parte speciale N

**REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO**

Parte speciale N

REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La presente “parte speciale N” è dedicata ai reati contemplati dall’art. 25 bis e dall’ art. 25 *octies.1* del D.Lgs. 231/01. In tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, così come individuati nell’art. 25 *bis* e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori come individuati nell’art. 25 *octies.1*.

1. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DEL DECRETO).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Moneta avente corso legale è quella cui sia stata attribuita dallo stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.

L’articolo in questione punisce condotte di falsità propria, cioè la contraffazione (creazione illegittima di monete che abbiano un’apparenza di genuinità), e l’alterazione (modificazione apparente della moneta volta ad attribuirle un valore superiore o inferiore), e condotte di falsità impropria, relative a modalità di utilizzazione delle monete successivamente alla falsificazione. Sono, altresì, punite le condotte di chi, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, di concerto con l’ha eseguita o con un intermediario, introduce monete contraffatte o alterate nel territorio dello stato, ovvero le acquista o riceve al fine di metterle in circolazione.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
2. La Società, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
3. La Società contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
4. La Società, senza essere concorsa nella contraffazione o nell'alterazione, agendo di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario (i.e. colui che non mette direttamente in circolazione banconote false, ma che provvede a farle pervenire in circolazione a mezzo di altri, Cass., sez. V., 3 aprile 1967, Meucci), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

I valori di bollo oggetto di tutela sono dei tipici contrassegni personali di prestazione. Si tratta di mezzi destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo; mezzi che, prima del loro uso o annullamento, rappresentano quel valore che corrisponde al prezzo in essi segnato e che, pur non essendo titoli di credito, sono tuttavia carte al portatore.

Costituiscono carta bollata i fogli di carta filigranata emessi dallo Stato italiano, destinati a ricevere scritture pubbliche o private, recanti l'impronta di un pubblico bollo quale segno attestante la riscossione indiretta di una tassa o di un altro pubblico tributo. Le marche da bollo sono i segni-valore emessi dallo Stato italiano che si applicano sulla carta o su una materia contenente scritti o disegni e che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo o per passaporti o legalizzazioni di firme, o per la riscossione di diritti catastali o di verifica di pesi o misure o per altri pubblici tributi. Non sono comprese, nella tutela apprestata dalla norma, le marche che servono ad attestare l'esazione di diritti da parte dei Comuni.

I francobolli sono i segni-valori destinati ad essere applicati dal mittente o dal pubblico ufficiale competente agli oggetti di corrispondenza per attestare il pagamento (francatura) della relativa tassa postale. Ai fini della tutela penale è indispensabile che si tratti di francobolli attualmente in uso e che la falsificazione li produca attualmente validi, cioè sprovvisti di segno annullatore.

La norma sanziona soltanto l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore; essa non deve consistere nel cancellare o nel fare scomparire il valore stesso.

Risultano, inoltre, sanzionati l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione soltanto dei valori di bollo contraffatti, ma non di quelli alterati.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

1. La Società introduce nel territorio dello Stato valori di bollo contraffatti o alterati.
2. La Società acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti.
3. La Società contraffà o altera valori di bollo.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

La norma sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Trova applicazione solo quando all'uso non si accompagna alcun comportamento precedente di per sé punibile e più grave.

L'uso del valore di bollo falsificato deve essere conforme alla normale destinazione, come se fosse genuino.

Il delitto di cui al comma 1 prevede la coscienza e la volontà di fare uso di valori di bollo o di biglietti, con la consapevolezza da parte dell'agente della loro falsità. Quanto all'ipotesi di cui al comma 2, è richiesto che l'agente sia in buona fede al momento della ricezione del falsificato e che sia, invece, consapevole della falsità delle cose al momento dell'uso.

2. CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) si è ritenuto, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, possibile il rischio di commissione dei seguenti reati, così come contemplati dall'art. 25 *octies*.1 del D.Lgs. 231/2001:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Trasferimento fraudolento di valori.

Art. 493-ter: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte: 1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri; 2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento; 3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un'azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito

o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà bancaria:

1. tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui un dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno all'ente; laddove invece l'uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito. Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

Art. 640-ter c.p.: Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze

previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

Esemplificazioni

- Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di: - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi;
- Abusivo utilizzo di banche dati/software con lo scopo di commettere attività illecite;

Art. 512-bis: Trasferimento fraudolento di valori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni"

Il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. La fattispecie di reato in argomento si esprime in termini di "attribuzione fittizia" ad altri della "titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre utilità" ed individua espressamente la finalità della norma nell'intento di impedire l'elusione delle misure di prevenzione patrimoniali ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita. Sul piano oggettivo il delitto si realizza con l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre utilità ad altro soggetto; pertanto, non è necessario inquadrare in schemi civilistici (compravendita) il trasferimento del bene o denaro essendo sufficiente che sia accertato il trasferimento della "titolarità" e "disponibilità" del bene o denaro. In altri termini è sufficiente – affinché sia integrato il delitto in esame sotto l'aspetto oggettivo – il trasferimento del possesso del bene o denaro è sufficiente che il soggetto venga a trovarsi in un rapporto di *dominium* con il bene, trascendendo dalla individuazione del proprietario formale. Sotto l'aspetto soggetto il reato è integrato dal dolo specifico, dunque, dal fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Tale reato può essere configurabile anche prima che la procedura di prevenzione sia intrapresa, quando l'interponente possa fondatamente presumerne l'inizio. In altri termini lo "scopo elusivo", che connota il necessario dolo specifico, prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. Si rileva, infine, che il terzo fittiziamente interposto risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.

2. LE “MACRO AREE” DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del decreto)

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione Dell'amministrazione E Finanza/Tesoreria
2. Gestione Del Contenzioso Giudiziale E Dei Rapporti Stragiudiziali Con La P.A.
3. Gestione Delle Richieste Di Autorizzazioni, Permessi, Licenze E Concessioni E Gestione Delle Relative Visite Ispettive
4. Gestione del processo di acquisto di beni e servizi
5. Partecipazione a gare d'appalto pubbliche e private;
6. Richiesta, Percezione E Gestione Di Contributi, Finanziamenti Agevolati E Crediti Di Imposta Erogati Da Enti Pubblici

Si rinvia al documento “Attività Sensibili”.

2.2. I principi generali di comportamento

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower s.r.l.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Parte speciale N

**REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Parte speciale N

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente "parte speciale N" è dedicata ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, così come individuati nell'art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231 del 2001.

1. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si riporta qui di seguito l'elenco dei reati potenziali individuati in sede di mappatura dei rischi:

1. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Art. 377-bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'art. 377 bis c.p. è legato al delitto di "intralcio alla giustizia" sanzionato dall'art. 377 c.p. Con quest'ultima fattispecie il legislatore punisce una specifica forma di istigazione, non accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle informazioni al p.m. o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità. In aggiunta alle condotte appena descritte si colloca quella dell'uso di violenza o minaccia.

L'articolo in questione si distingue dall'art. 377 c.p. sotto il profilo dei destinatari della condotta del reato poiché, mentre il primo prevede la "subornazione" nei confronti dei testimoni; quindi, di coloro che hanno l'obbligo di dire la verità, l'art. 377 bis c.p. punisce l'istigazione nei confronti di coloro che godono della facoltà di non rispondere.

La facoltà di non rispondere, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta all'imputato e all'indagato e all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone essendo divenuti testimoni c.d. assistiti.

È inoltre riconosciuta una vera e propria facoltà di non rispondere ad alcune categorie di testimoni, cioè ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini davanti al p.m.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria (giudice o p.m. o p.g. delegata dal p.m.) e devono essere utilizzabili in un procedimento penale.

L'articolo in questione contempla la necessaria presenza di due soggetti: da un lato colui che pone in essere la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro, dall'altro il destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, di un reato plurisoggettivo c.d. improprio, in quanto è punibile solo uno dei due soggetti, cioè solo chi induce.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

1. La Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia la facoltà di non rispondere - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2. LE “MACRO AREE” DI ATTIVITÀ SENSIBILI E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del decreto)

Di seguito sono elencate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

- 1) Gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.

Si rinvia al documento “Attività Sensibili”.

2.2. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Inpower s.r.l.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

PARTE SPECIALE II

ATTIVITÀ SENSIBILI

Parte speciale 2

ATTIVITÀ SENSIBILI

Premessa

Il seguente documento riporta le "macro aree" di attività sensibili nelle quali può verificarsi un rischio-reato in via diretta o strumentale, con le rispettive funzioni aziendali coinvolte, i reati potenzialmente incidenti sull'area (individuati genericamente per famiglie; per le singole fattispecie di reato si rinvia al documento di *risk assessment*) e i protocolli preventivi.

In occasione dell'implementazione dell'attività di analisi dei rischi (*risk assessment*) sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Inpower s.r.l., delle attività sensibili, cioè settori rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati presupposto contenuti nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/2001.

Ciascun settore individuato può costituire una "macro area", cioè un'attività/processo direttamente individuato come a rischio-reato, ovvero un "processo strumentale", ovvero quei processi c.d. "di supporto" alle attività delle aree a rischio-reato.

Per ogni settore sono stati, poi, identificati i soggetti coinvolti nell'esecuzione di tali attività, cioè le funzioni che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

All'interno della presente parte speciale, dopo un'attenta valutazione preliminare effettuata in fase di analisi dei rischi, supportata da un ciclo di interviste svolte con i *process owner* individuati, rispetto ad alcuni reati non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa di Inpower s.r.l., sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Si riportano quindi i reati che astrattamente si ritiene non siano verosimilmente applicabili alla realtà di Inpower s.r.l.:

- a. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);
- b. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- c. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- d. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- e. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- f. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecimes, D.Lgs. n. 231/2001);
- g. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013);
- h. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01);
- i. Reati in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01);

- j. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

Obiettivo della presente Parte Speciale è di, individuati i reati maggiormente applicabili, fornire i principi di comportamento generali ed i protocolli di controllo da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

Ai fini del presente documento si considera protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001". È utile chiarire che rientrano nella definizione di Protocolli di controllo ex d. lgs. 231/01 l'insieme delle norme, ovvero dei principi organizzativi minimi che devono essere messi in atto per la prevenzione di un rischio-reato 231. In altri termini i principi di comportamento ed i protocolli sono finalizzati a disciplinare le attività astrattamente e concretamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.231/01.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nello svolgimento dei Processi Sensibili la Società si ispira ai seguenti principi di controllo preventivi:

- principi di controllo generali, applicabili a tutti i Processi Sensibili presi in considerazione;
- principi di controllo specifici, applicabili a ciascuno dei Processi Sensibili per i quali sono individuati.

I PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI E DOCUMENTI DI GOVERNANCE

I "principi generali di controllo", applicabili a tutte le aree a rischio e ai destinatari del presente Modello, si inseriscono all'interno del sistema di controllo di Inpower s.r.l.

a) TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente, congruo, così che in ogni momento risulti possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

b) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

c) EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

d) IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'OPERAZIONE/PROCESSO

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

e) FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/revisore: gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

f) ESISTENZA DI UN SISTEMA DI PROCEDURE AZIENDALI

Inpower s.r.l. è dotata di manuali, *policy* e procedure interne che definiscono come eseguire una specifica attività o processo all'interno dell'organizzazione. Forniscono linee guida chiare e strutturate su come svolgere compiti specifici, consentendo un flusso di lavoro ordinato e uniforme. Tale sistema procedurale è per sua natura dinamico ed in continuo aggiornamento, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio d'amministrazione e denominato "struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A., previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la P.A., al Presidente, all' Amministratore.

1. Gestione delle richieste di autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni e gestione delle relative visite ispettive

Ruoli Aziendali Coinvolti

Amministratore
Cda
Tesoriere
Segreteria

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Reati in falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede

dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare Inpower s.r.l. nei rapporti con la P.A. per la richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);
2. formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., preliminarmente alla richiesta dell'autorizzazione (richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);
3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza e chi la controlla sottoscrive la richiesta;
4. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
5. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla P.A di eventuali cambiamenti;
6. monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
7. inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, della clausola di rispetto del Modello ex D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico adottato, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

2. Gestione del processo di acquisto di beni e servizi

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Cda

Segreteria

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Delitti contro la personalità individuale
- c. Delitti contro l'industria e il commercio
- d. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- e. Reati contro la fede pubblica

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico e del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
2. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo;
3. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
4. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
5. approvazione degli ordini d'acquisto in base a definiti livelli autorizzativi;
6. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce/servizio/prestazione ricevuta e riconciliazione tra la merce/servizio/prestazione effettivamente ordinata e la merce/servizio/prestazione acquistata;

7. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione.
8. verificare che non vi siano potenziali conflitti di interesse o di parte nella scelta dei fornitori;
9. verificare la capacità professionale e la solidità aziendale in relazione alla capacità di erogazione dei servizi/prodotti richiesti, le dimensioni del business e le dimensioni aziendali, la solidità economico-finanziaria (ad es. attraverso la verifica della presenza o meno in liste di rischio finanziario o di antiriciclaggio);
10. attuazione delle procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
11. verificare la corrispondenza tra quanto richiesto in fase di offerta e quanto proposto;
12. segregazione di ruoli nella selezione del fornitore, tra chi acquisisce le informazioni e chi, sulla base di queste, ha il compito o meno di approvarlo;
13. controllo periodico per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione, basato sull'aggiornamento delle informazioni necessarie (certificazioni, patenti, ecc.) e sul numero e tipologia delle Non Conformità rilevate per il singolo fornitore, nonché sull'incidenza che le stesse hanno avuto sulla Qualità del prodotto;
14. verifiche delle prestazioni (ad es. DDT, verbali, ecc.).
15. controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto della fattura;
16. la fatturazione passiva è gestita in via centralizzata e si articola nelle seguenti fasi:
 - a. controllo della corrispondenza tra i prezzi unitari e le varie condizioni previste sull'ordine rispetto alla fattura;
 - b. inserimento del numero d'ordine della fattura, ove non già inserito;
 - c. controllo di corrispondenza tra le quantità riportate nella fattura e quelle previste nell'ordine;
 - d. qualora vengano riscontrate divergenze tra l'ordine e la fattura, si provvede a contattare il fornitore e a farsi inviare un documento di rettifica per le differenze rilevate, nonché a segnalare all'Ufficio fornitori la rettifica richiesta;
 - e. dopo aver effettuati gli anzidetti controlli, registrazione contabile della fattura e autorizzazione al pagamento.
17. inserimento di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
18. approvazione del contratto da parte dei soggetti muniti di apposita procura, nel caso di contratti per gare di appalto con enti pubblici, ovvero da adeguati livelli autorizzativi, negli altri casi;
19. revisione dei contratti da stipulare da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale);
20. con specifico riferimento ai protocolli relativi ad i pagamenti si rinvia all'attività sensibile "Gestione dell'amministrazione e finanza/tesoreria".

3. Gestione dei sistemi informatici aziendali

Ruoli aziendali coinvolti

IT

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati informatici

- b. Reati di violazione del diritto d'autore

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. la password è creata in maniera standard da modificare al primo accesso e consiste in un codice alfanumerico e caratteri speciali, da modificarsi periodicamente. Le password sono crittografate;
 2. esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo;
 3. controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
4. **Gestione del sistema della salute e sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza)**

Ruoli aziendali coinvolti

Datore di lavoro
RSPP

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- b. Reati contro la P.A.

Protocolli preventivi specifici

- Sistema di gestione per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008.
- DVR
- Sistema di deleghe
- Gestione delle risorse finanziarie

Considerata la particolarità dei reati trattati in questa parte del Modello, ne consegue che nessuna delle attività svolte dal Inpower s.r.l. può essere aprioristicamente esclusa dal novero di quelle che potrebbero essere interessate dal rischio di commissione delle condotte criminose.

In particolare, con riferimento alle condizioni richieste dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 devono essere regolamentati i seguenti processi:

1. valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
2. gestione delle emergenze e primo soccorso;
3. sorveglianza sanitaria;
4. addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
5. definizione dei ruoli e delle responsabilità;
6. affidamento di lavori in appalto.

L'attività di mappatura ha comportato l'individuazione delle strutture aziendali coinvolte e l'analisi critica del Sistema di Controllo.

Si riportano sotto i soggetti rilevanti in materia:

- datore di lavoro: s'intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità dell'impresa stessa;
- componenti il servizio di prevenzione e protezione (SPP): premesso che il SPP è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, i suoi componenti sono i Responsabili e gli Addetti del Servizio prevenzione e protezione, scelti tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- medico competente: soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti assegnatigli in base alla normativa vigente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- lavoratori: soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa;
- terzi destinatari: soggetti che, pur essendo esterni rispetto all'organizzazione di Inpower s.r.l. , svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei Lavoratori.

Per i principi di comportamento di tale area si rimanda al *focus* specifico presente nella parte speciale D.

5. Gestione dell'amministrazione e finanza/tesoreria

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

CDA

Ufficio contabilità

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati tributari
- b. Reati contro la P.A.
- c. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- d. Reati di reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. l'apertura dei conti correnti viene gestita in accordo con il cda.
2. i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture registrate oppure, in casi specifici, in seguito a richiesta, senza ordine, adeguatamente autorizzata;
3. periodicamente viene effettuata e adeguatamente verificata la riconciliazione dei conti bancari;
4. le fatture vengono registrate in accordo al principio del *three way match*: la fattura viene registrata in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa previsti e/o autorizzati e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;

5. dopo un primo controllo formale da parte dell'Ufficio la fattura viene sottoposta al visto di autorizzazione del Tesoriere;
6. sistema di livelli autorizzativi differenziato in base a soglie di importo della fattura da saldare;
7. l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'ufficio amministrazione;
8. l'anagrafica cliente è gestita in accordo con il principio di segregazione delle funzioni. Tutte le modifiche e gli inserimenti sono verificati periodicamente;
9. gestione della fatturazione attiva da parte dell'Ufficio amministrazione;
10. l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo con il principio di segregazione delle funzioni;
11. periodicamente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.
12. i pagamenti possono essere effettuati tramite: disposizioni trasmesse in via telematica (bonifico bancario) e Ri.ba. Non si effettuano pagamenti tramite contante.

6. Gestione dell'affidamento a soggetti terzi di lavori e/o servizi

Ruoli aziendali coinvolti

Presidente

Vice Presidente Amministrativo

Reati potenzialmente incidenti sull'area

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Delitti contro la personalità individuale

Reati tributari

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Delitti contro l'industria e il commercio

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto dei protocolli aziendali emessi a regolamentazione di tale area a rischio. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. Inpower s.r.l. periodicamente, richiede ai fornitori il DURC, il DVR, nonché il certificato antimafia, al fine di verificare che questi ultimi rispondano ai requisiti etici richiesti dalla Società;
2. richiesta al fornitore e costante acquisizione di una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto, da parte dello stesso, delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, nonché la congruità del trattamento retributivo e la regolarità del pagamento degli stipendi ai lavoratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter, in materia di criminalità organizzata;

7. Gestione delle risorse umane

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Reati societari
- c. Reati tributari
- d. Reati contro la personalità individuale
- e. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- f. Reati di razzismo e xenofobia

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate o comunque giustificate da idonea documentazione;
2. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
3. riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale;
4. informazione e formazione per l'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
5. l'attività di assunzione di personale si articola nelle seguenti fasi:
 - a. manifestazione dell'esigenza di nuove assunzioni;
 - b. formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
 - c. ultimo colloquio con il candidato selezionato con l'Amministratore Delegato;
6. archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
7. richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
8. formulazione dell'offerta economica in base a CCNL;
9. nel caso in cui occorra assumere un cittadino extracomunitario, la Società è tenuta a verificare: a) la regolarità dell'ingresso tramite i flussi di immigrazione con controllo dell'attribuzione di codice fiscale, mediante lo sportello unico di immigrazione (S.U.I.); b) la residenza anagrafica effettiva dichiarata e l'agibilità della stessa; c) l'apertura di un conto corrente bancario regolare sul quale effettuare obbligatoriamente il pagamento del salario.

8. Gestione dei rapporti e comunicazioni con gli enti pubblici in materia di lavoro e previdenza

Ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Unità
Amministrazione

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.

Protocolli preventivi

Si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile Gestione dei rapporti con le autorità garanti, con le autorità di vigilanza pubblica e con la P.A., anche in occasione di visite ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori.

9. Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, donazioni ed erogazioni liberali

Ruoli aziendali coinvolti

Tutti

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- b. Reati contro la P.A.
- c. Reati societari

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve essere sempre salvaguardato il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta; autorizzazione; monitoraggio e controllo;
2. nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve sempre essere inserito un tetto massimo di spesa; ove si decida di andare oltre il tetto massimo, occorre l'autorizzazione di una funzione diversa da quella che ha deciso di valicare siffatto limite;
3. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario, nonché dell'iter decisionale, quindi dello scambio di proposte e delle trattative scritte intercorse fra i soggetti coinvolti;
4. non ci deve essere alcun collegamento diretto e/o indiretto tra la sponsorizzazione ed eventuali gare pubbliche e/o private, intendendosi per collegamento qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva che possa andare a influire sulle gare medesime;
5. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
6. definizione, di volta in volta, dei motivi e dei criteri posti a fondamento delle singole elargizioni per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e la natura dell'ente beneficiario;
7. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione;

10. Gestione delle spese di rappresentanza

Ruoli aziendali coinvolti

Tutti

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati societari
- b. Reati contro la P.A.
- c. Reati tributari

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. le spese di rappresentanza devono essere sempre giustificate e con il fine la promozione dell'immagine di Inpower srl
2. le spese devono essere congrue;
3. le spese di rappresentanza non devono essere tali da influenzare il giudizio di soggetti terzi.

11. Formazione del bilancio d'esercizio consolidato e gestione degli adempimenti in materia societaria

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati societari
- b. Reati informatici
- c. Reati tributari

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente attività sensibile sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. il processo di predisposizione del bilancio è gestito attraverso il sistema informatico;
2. predisposizione del bilancio in conformità con la normativa di riferimento del settore finanziario;
3. separazione di funzioni e individuazione di distinti soggetti incaricati della produzione/presentazione e della validazione dei documenti contabili;
4. tracciabilità del processo decisionale seguito nella valutazione delle poste estimative di bilancio, in particolare per crediti e partecipazioni;
5. il bilancio viene redatto con supporto di un soggetto terzo incaricato, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo;
6. il bilancio è soggetto al controllo legale dei Revisori Legali;
7. rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di redazione del bilancio degli obblighi e dei principi sanciti dalla normativa di vigilanza e dai principi contabili nazionali.

12. Gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- b. Reati contro la P.A.
- c. Reati tributari
- d. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
2. individuazione di un compenso da corrispondere al consulente legale su basi oggettive;
3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico e del Modello ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
4. nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria non è consentito accettare denaro o altra utilità anche attraverso consulenti esterni;
5. nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria si è tenuti a prestare dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustive dei fatti rappresentati.

13. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e adempimenti fiscali

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Reati societari
- c. Reati tributari

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
2. gestione degli aspetti fiscali mediante la collaborazione con professionisti esterni e l'utilizzo di un sistema gestionale che garantisca un chiaro monitoraggio dell'attività e una precisa segregazione di funzioni;
3. verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
4. assolvere con tempestività gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte, nonché gli obblighi di *disclosure e reporting* previsti dalle leggi vigenti;
5. le funzioni interessate collaborano attivamente con la funzione competente all'individuazione di potenziali rischi fiscali, anche in relazione a nuove attività o iniziative di *business*;
6. atteggiamento costruttivo e professionale in ogni occasione di dialogo con le autorità fiscali, in modo da prevenire e minimizzare gli impatti di eventuali controversie;
7. Inpower s.r.l. non ostacola alcun modo le eventuali attività di verifica delle autorità fiscali, rispondendo alle richieste pervenute con diligenza professionale;
8. divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale.

14. Gestione dei rapporti con le autorità garanti, con le autorità di vigilanza pubblica e con la P.A., anche in occasione di visite ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Reati societari

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda presso le Autorità Garanti e le Autorità di Vigilanza pubblica;
2. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con le Autorità Garanti e con le Autorità di Vigilanza pubblica;
3. verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge;
4. accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate;
5. controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza;
6. chiara identificazione dei soggetti aziendali abilitati ad avere rapporti con le Autorità Garanti e con le Autorità di Vigilanza pubblica.
7. monitoraggio delle procedure per il controllo dei contatti con funzionari di enti pubblici affinché questi non siano contattati da un solo soggetto.

15. Gestione dei rifiuti e delle attività rilevanti ai fini ambientali, anche in rapporto con terze parti

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati ambientali

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Oltre le procedure aziendali, che definiscono anche chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prevede dei protocolli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. Identificazione e valutazione di aspetti ambientali in funzione dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e incidenti;
2. identificazione e valutazione di significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
3. identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
4. Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:

- a. regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori e appaltatori imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
 - b. imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
 - c. definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;
5. Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
- a. identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - b. verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
6. Deposito temporaneo di rifiuti prevedendo:
- a. la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti;
 - b. l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - c. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;

l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente

16. Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

Ruoli aziendali coinvolti

Tutti

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati di criminalità organizzata

Protocolli preventivi

Essendo i reati in oggetto spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti in relazione alle ulteriori famiglie di reato applicabili siano utili per prevenire anche tali fattispecie di reato.

Valgono in ogni caso, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra individuate, i seguenti principi di controllo:

1. devono essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
3. i documenti riguardanti l'attività societaria sono archiviati e conservati a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
4. la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
5. verifica della documentazione antimafia richiesta ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
6. utilizzo delle *White list* istituite presso le Prefetture ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;
7. non vengono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

8. le condizioni stipulate con clienti, fornitori e *partner* sono fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali. Tali condizioni sono integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica.

17. Gestione dei rapporti infragruppo e con parti correlate

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore Delegato

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- a. Reati contro la P.A.
- b. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- c. Reati societari
- d. Reati tributari

Protocolli preventivi

Parimenti a quanto dettagliato nel punto relativo alla gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e adempimenti fiscali, devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti le operazioni di natura infragruppo o con parti correlate. Inoltre, oltre alla necessità di definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, sono previsti una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. deve ottemperare a quanto stabilito dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti infragruppo e alle conseguenti attività contabili e amministrative, alla gestione della cassa e alle movimentazioni finanziarie e alle operazioni di tesoreria;
2. tenere un comportamento corretto, assicurando la tracciabilità delle transazioni finanziarie;
3. effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita.

18. Partecipazione a gare d'appalto o trattative private

Ruoli aziendali coinvolti

Amministratore Delegato

Responsabile Commerciale

Responsabile Amministrativo

Reati potenzialmente incidenti sull'area

- e. Reati contro la P.A.
- f. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- g. Reati contro l'industria e il commercio
- h. Reati contro la personalità individuale
- i. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nel processo relativo alle procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, anche di natura privatistica, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione dell'analisi di fattibilità, al fine di verificare il possesso da parte della Società dei requisiti indicati nel bando di gara;
2. individuazione chiara del soggetto aziendale responsabile del controllo della completezza e correttezza;
3. evidenza del controllo della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;
4. accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico-gestionale utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere all'Ente appaltante;
5. controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini della delibera di aggiudicazione a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte;
6. definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di partecipazione alle gare pubbliche (approvazione ed invio all'Ente della documentazione necessaria ai fini della definizione delle Offerte; definizione dei prezzi; rappresentanza della società dei contatti diretti con l'Ente appaltante – es. apertura delle buste) nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
7. costante monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali interessate, delle offerte economiche relative alle gare/trattative private, nonché delle offerte, e sui trend dei prezzi praticati (Responsabili di funzione; Ufficio Commerciale);
8. definizione di regole e limiti da rispettare nella fase di pianificazione delle cessioni gratuite;
9. potenziale coinvolgimento di un legale per la verifica degli aspetti etico-legali;
10. monitoraggio periodico delle regole e dei limiti stabiliti in fase di pianificazione;
11. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 36.